

Dipartimento di SCIENZE POLITICHE **Cattedra** SOCIOLOGIA

TITOLO

Per non morire di carcere:

Analisi sociologica del suicidio negli istituti penitenziari

RELATORE

Prof.ssa Simona Fallocco

CANDIDATO

Stefano Cocomazzi

Matr. 063212

ANNO ACCADEMICO 2011/2012

Indice

Introduzione

Capitolo 1 - IL CARCERE

- 1.1 Le istituzioni totali: nascita ed evoluzione delle prigioni
- 1.2 Il mondo del detenuto: i meccanismi dell'esclusione e della violenza
- 1.3 L'evoluzione del concetto di pena: dal supplizio alla rieducazione. Il caso di San Vittore
- 1.4 Trattamento penitenziario e soggetti: normativa italiana ed internazionale

Capitolo 2 - IL SUICIDIO

- 2.1 Un'analisi sociologica del fenomeno
- 2.2 Il suicidio carcerario: devianza attiva o passiva? La classificazione di Merton
- 2.3 Suicidio e Sovraffollamento: "una strage silenziosa". Il caso italiano
- 2.4 Misure preventive

Conclusione

Riferimenti bibliografici

Riferimenti normativi

Sitografia

“Nessuno si è mai tolto volontariamente la vita.

Il suicidio è una condanna a morte della cui esecuzione il giudice incarica
il condannato.”

(Guido Morselli, “Un dramma borghese”)

INTRODUZIONE

Suicidio. Indubbiamente una parola molto forte, che porta con sé termini altrettanto toccanti e che spesso fanno paura all'uomo comune. Lo sviluppo scientifico, l'ossessione per la ricerca, la scoperta di nuove cure mediche e la propaganda di stili di vita salutari hanno un solo obiettivo comune: preservare e gestire al meglio il dono della vita. Il suicidio è la traduzione verbale dell'atto che rinnega il dono della vita e che auspica l'avvento della nemica morte, il trionfo del freudiano Thanatos su Eros, l'anticipazione di un momento sconosciuto, prossimo o lontano che sia, in sostituzione di un evidente presente che però offre solo frustrante delusione e sofferenza.

Il tema che intendo analizzare nella presente dissertazione concerne appunto il fenomeno suicidario. Mi focalizzerò in particolare sulla sua incidenza in un determinato contesto sociale ed istituzionale, quale il carcere, e cercherò di evidenziarne gli elementi di analisi di maggior rilevanza in chiave sociologica e politica. Il binomio carcere/suicidio coniuga una realtà istituzionale ed una psico-sociale, proponendo un intrigante sfida nell'individuazione delle dinamiche psicologiche, ma soprattutto sociologiche, che hanno oggi reso il suicidio una vera e propria malattia dei nostri penitenziari che, come ogni patologia, necessita di una terapia tempestiva.

Grazie ad un'attenta operazione di ricerca ed approfondimento, ho avuto l'opportunità di comprendere come al suddetto argomento venga talvolta disconosciuta la rilevanza che gli compete nella scala delle priorità politiche e sociali del nostro Paese, e venga quindi spodestato da una postazione primaria, per ricevere una trattazione superficiale ed inconcludente. Ritengo tuttavia doveroso riconoscere l'effettiva attenzione che è stata negli ultimi mesi riposta in merito (giustificata sicuramente da uno stato d'urgenza), sebbene non sia stata ancora individuata una specifica linea d'azione mirata alla rimozione, o quanto meno riduzione, del problema.

Il mio intento è pertanto quello di analizzare un fenomeno reale e attuale, perlustrando inizialmente il suo background storico; cercare di evidenziare ciò che ho desunto da dati ed atti normativi che testimoniano la rilevanza da conferire al problema e lo stato d'allarme in cui giace; soffermarmi, infine, sull'identificazione di mezzi e misure di prevenzione da adottare.

La disquisizione risulta articolata in due capitoli; dedicherò il primo capitolo ad una preliminare delineazione multidimensionale dell'istituzione carceraria, per poi impegnare tutto il secondo capitolo in una trattazione specifica del fenomeno suicidario, che risulterà quindi facilmente inseribile nel contesto precedentemente disegnato.

Ciascun capitolo è stato ulteriormente suddiviso in quattro sottocapitoli, per conferire completezza non solo contenutistica, ma anche strutturale al tema trattato.

Nel primo capitolo, intitolato *Il Carcere*, ci si soffermerà a definire e a descrivere il concetto di istituzione totale. In particolare, partendo dalla definizione del carattere “totale”, si procederà a una classificazione delle medesime istituzioni, variegando il rigore storico e scientifico che il concetto di detenzione impone, con l’umanità e la debolezza proprie della figura del detenuto. Seguirà al secondo sottocapitolo la riproposizione del mondo dell’internato, tratteggiato come conglomerato di soprusi e negazioni, alienazione sociale ed individuale: una tappa fondamentale per la comprensione dei metodi di violenza ed esclusione esercitati sull’individuo e quindi delle opportune misure da adottare. Oltre all’analisi sociologica, verrà evidenziato il risvolto psico-pedagogico che la comminazione di una pena genera sul detenuto e la funzione rieducativa e riabilitante della pena stessa. Infine, si concluderà con una parentesi squisitamente normativa, riportando i principali documenti ed enucleando le norme e i principi basilari, di stampo italiano ed internazionale, in materia di trattamento penitenziario e tutela dei diritti.

Nel secondo capitolo, *Il Suicidio*, dopo aver inizialmente illustrato la sorprendente varietà nel modo di concepire il fenomeno (in un’ottica filosofica, letteraria e religiosa), seguirà un’analisi sociologica dello stesso, assimilando contributi conoscitivi dai più eminenti sociologi che tanto hanno detto sul tema. A questo proposito, si farà riferimento al contributo di “classici” quali Robert K. Merton e Talcott Parsons i quali costituiscono una preziosa fonte di apprendimento ed approfondimento nello studio delle condotte suicidarie all’interno dei penitenziari. E’ tuttavia nel terzo sottocapitolo che si potrà cogliere il *core* della mia trattazione: e cioè un approfondimento sul caso italiano che sarà trattato con particolare riferimento alla relazione che esiste – se esiste tra suicidio e sovraffollamento. Per concludere con l’analisi delle principali modalità e dei più efficaci strumenti di prevenzione, così come sono contemplati nella legislazione vigente.

CAPITOLO 1.

“IL CARCERE”

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”

(Fedor Dostoevskij, “Delitto e Castigo”).

1.1 Le Istituzioni totali: nascita ed evoluzione delle prigioni.

La prigione rientra a pieno titolo nella categoria delle istituzioni cosiddette “totali” la cui peculiarità è la capacità di impadronirsi del tempo e degli interessi di coloro che da essa dipendono, garantendo in cambio un particolare tipo di mondo. Questo carattere inglobante o totale, che risulta variabile a seconda del tipo di istituzione presa in esame, si manifesta nell’impedimento allo scambio sociale e all’uscita verso il mondo esterno (impedimento spesso visibile nelle stesse strutture fisiche dell’istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, foreste o brughiere). Quando il grado di impedimento esercitato diventa massimo, l’istituzione assume appunto la qualifica di “totale”.

Secondo una classificazione operata dal sociologo canadese Erving Goffman(1922-1982), le istituzioni totali possono essere raggruppate in cinque categorie:

1-Istituzioni nate a tutela degli incapaci non pericolosi (ciechi, vecchi, orfani, indigenti);

2-Istituzioni finalizzate alla tutela di coloro che, incapaci di badare a se stessi, rappresentano un pericolo non intenzionale per la comunità(sanatori per tubercolotici, ospedali psichiatrici, lebbrosari);

3-Istituzioni miranti a proteggere la società da chi si rivela un pericolo intenzionale (penitenziari, campi di concentramento, prigioni) e di conseguenza il benessere dei segregati non rappresenta uno scopo prioritario;

4-Istituzioni create al solo scopo di svolgere un’attività di tipo strumentale (navi, collegi, campi di lavoro, grandi fattorie, piantagioni coloniali);

5-Istituzioni considerate “staccate dal mondo” aventi la funzione di servire come luoghi di preparazione per religiosi (abbazie, monasteri e conventi).

Il filosofo e sociologo tedesco Georg Simmel (1858-1918) ha magistralmente esposto nell'opera *"La metropoli e la vita dello spirito"*¹ la teoria psico-sociologica secondo cui il grado di crescita ed esternazione della personalità del singolo individuo è strettamente connessa all'evolversi qualitativo e quantitativo delle reti di interazione sociale che lo stesso è in grado di intrattenere. In altri termini, l'uomo tende a dormire, a lavorare e a divertirsi in luoghi diversi e con compagni diversi, in assenza di autorità e apparentemente senza alcuno schema razionale. Caratteristica evidente di un'istituzione totale è appunto rompere le barriere interposte tra le varie sfere di vita dell'individuo ed imporvi un **controllo totalizzante**, ravvisabile nei seguenti aspetti:

-tutte le fasi di vita si svolgono nello stesso luogo, sotto la stessa ed unica autorità;

-ogni attività giornaliera viene svolta a stretto contatto con un enorme numero di persone, soggette ai medesimi trattamenti;

-tutto è sorretto da un rigoroso e prestabilito schema di regole formali esplicite la cui ottemperanza è monitorata da un corpo di addetti;

In tutte le istituzioni totali sussiste una basilare distinzione fra un grande gruppo di persone controllate, pertanto chiamate *internati*, e un piccolo *staff* che li controlla e che tende generalmente ad assumere atteggiamenti di scherno e presunzione nei confronti degli internati, ritenuti invece come meritevoli di biasimo e ribrezzo. E' ben possibile osservare come la mobilità sociale² fra le due classi sia notevolmente limitata, essendo la distanza sociale notevole e spesso formalmente prescritta.

Il carattere *"ibrido"* di un'istituzione totale lo si evince dalla compresenza di caratteristiche apparentemente incompatibili: una comunità residenziale da un lato (riproduzione quanto mai simile di un quadro familiare), organizzazione formale dall'altro (assenza di mobilità sociale, ruoli predefiniti, schema di regole rigoroso).

La storica distinzione, effettuata dal sociologo tedesco Ferdinand Tonnies(1855-1936), esistente tra *comunità* (luogo sociale contrassegnato da legami sentimentali e genuini) e *società* (luogo sociale cui l'individuo accede motivato da logiche di calcolo e volontà) ora trova il suo connubio, che tanta curiosità ha destato nelle menti di studiosi e ricercatori.

¹ Simmel,G.(1996) *La metropoli e la vita dello spirito*, Armando Editore.

² Indica il processo mediante il quale un soggetto, individuale o collettivo, si muove da una posizione(di origine) ad un'altra (di arrivo) all'interno del sistema della stratificazione sociale.

Un quesito di scontata importanza è il seguente: “Da dove viene la singolare pretesa di rinchiudere per proteggere?”³. Al contrario di quanto viene spesso erroneamente sostenuto, la forma-prigione precede la sua codificazione nelle leggi penali, essendosi costituita all'esterno dell'apparato giudiziario e finalizzata alla distribuzione spaziale degli individui, intesi come fonte di forze e rendimento, attraverso operazioni di addestramento, registrazione e costante annotazione. Solo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo si assistette alla svolta epocale che definì *la prigione come pena per eccellenza*, segnando un importante momento storico della giustizia penale: il suo accesso all'umanità, in quanto il potere di punire viene esercitato in ugual modo su tutti i membri grazie al principio di autonomia del sistema giudiziario. Non il frutto di un capriccio, bensì l'“addolcimento” dei costumi e il progresso delle idee hanno consentito alla detenzione carceraria di divenire base ed edificio della nostra attuale scala penale. La ragione primaria che giustifica il successo e la solidità nel tempo della prigione è insita nella conseguenza diretta della detenzione carceraria: *la privazione della libertà*, bene comune a cui ciascuno è legato da un sentimento universale e costante e la cui perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti. La prigione risponde adeguatamente ad una duplice esigenza:

1-economico-morale: traduce il castigo in giorni, mesi, anni attraverso un'equivalenza quantitativa delitto-durata;

2-correttiva: mira alla trasformazione di individui artefici di atti deplorabili tramite l'espletamento di misure correttive specifiche. Da notare come proprio la necessità di rispondere a quest'ultima esigenza differenzia la detenzione dalla mera privazione di libertà (uguali nella forma, diverse negli scopi).

La prima forma esaustiva di sistema carcerario, in senso modernamente inteso, risale al 22 gennaio 1840, data dell'apertura ufficiale di *Mettray*⁴. Si è soliti far coincidere con Mettray l'inaugurazione storica del sistema penitenziario, poiché risulta essere la prima forma disciplinare allo stato più intenso, riuscendo a coniugare brillantemente cinque modelli organizzativi dapprima dissociati: famiglia, esercito, laboratorio, scuola e giustizia. Al suo interno, ogni disobbedienza veniva severamente punita con un castigo, così come ogni parola inutile brutalmente repressa. Si è finalmente pervenuti al termine dell'era della giustizia “ inquisitoria” ed entrati in quella della *giustizia “ esaminatoria”*. Per poter comprendere tale salto di qualità e riuscire ad inserirlo nel più

³ Foucault, M. (1993) *Sorvegliare e punire*, Torino, Casa Editrice Einaudi.

⁴ Comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro.

ampio processo evolutivo a cui l'istituzione-prigione è stata sottoposta, è necessario leggere il mutamento semantico, oltre che etico-morale, che ha interessato il concetto di detenzione. Il significato attribuito alla parola detenzione è stato oggetto di un radicale e alquanto altalenante processo di metamorfosi nella storia: originariamente era inteso come un passaggio temporaneo nell'attesa dell'applicazione della pena reale (privazione della vita, dell'integrità fisica o del denaro generalmente), contornato dalla crudeltà e spettacolarità delle procedure di espiatione fungenti da deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori; si ravvisa il primo mutamento con l'avvento del capitalismo (XVI secolo), quando al mero significato di punizione corporale si sostituisce il valore di rieducazione del reo (spesso internato in case di correzione o nelle cosiddette *workhouses*⁵ inglesi), restando tuttavia ancora ben distante dall'interpretazione oggi contemplata nell'art.27 della Costituzione italiana. Una lettura in chiave umanistica della rieducazione rimase pertanto solo accennata in questi anni, poiché si assistette nell'arco di brevissimo tempo ad una degenerazione delle stesse *workhouses* da luoghi appositamente istituiti ad aree di lavoro forzato. Proprio in questo clima di ridefinizione letteraria del sistema penale, trova il suo giusto habitat la teoria riformista elaborata dal filosofo inglese Jeremy Bentham(1748-1832), che assegna al carcere un carattere intimidatorio e totalizzante. La traduzione architettonica della medesima teoria è rappresentata dal glorioso progetto noto come "*Panopticon*" (da cui discende la corrente di pensiero nota come "panoptismo"), basato sul principio ispettivo secondo il quale i pochi carcerieri possono controllare i molti detenuti e il controllo possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato nell'arco delle 24 ore giornaliere. Per una positiva quanto necessaria svolta interpretativa in merito al concetto di prigione-detenzione si dovette attendere l'avvento e la diffusione del pensiero illuminista (XVIII secolo), il quale, facente leva sulla emancipazione dell'umanità grazie ai lumi della ragione, dipinge l'uomo come un essere razionale e dunque responsabile delle proprie azioni, qualificando, di conseguenza, la giustizia come risposta sia ad un'esigenza retributiva (risarcimento alla società del danno compiuto) sia deterrente (disincentiva il reo e la società intera dal commettere ulteriori atti). Esemplare riproduzione letteraria di tale concezione la si evince nelle parole del filosofo italiano Cesare Beccaria(1738-1794) nel suo storico romanzo "*Dei delitti e delle pene*". Tale percorso di crescita interpretativa non fu tuttavia immune da ostacoli che la storia ha di volta in volta offerto; sarà proprio il regime fascista a porsi come via d'uscita dal blocco culturale provocato dal dualismo tra illuminismo (responsabilità individuale) e

⁵ Edifici dove si trasferivano coloro che non potevano mantenersi economicamente, garantendo in cambio prestazioni lavorative. Il primo caso storico di *workhouse* risale al 1631 nella città inglese di Abingdon.

positivismo (pericolosità sociale). Con la firma dei Patti Lateranensi (11 Febbraio 1929), non soltanto la pena venne arricchita di caratteristiche moralizzatrici, ma il reo venne definito come “un peccatore che deve compiere un percorso di espiazione e rimorso”; occorreranno solo due anni prima che la violenza fisica ed ogni altra forma di tortura verranno introdotte come legittime e necessarie per il pentimento e la confessione (Regolamento carcerario,1931).

Decisamente consistente risulta essere l'insieme di decreti, leggi e tentativi di riforma, intesi ad apportare continui miglioramenti non soltanto al concetto di detenzione, ma anche all'istituzione-prigione, che si sono susseguiti nel corso degli anni. Riporto di seguito gli atti/fatti di saliente importanza: progetto di riforma risalente alla Prima Restaurazione nel 1814 (mai applicato), proposta di legge avanzata da Toqueville nel 1844 (incentrata sui programmi di trattamento dei detenuti), sistema penale progressivo applicato a Ginevra dal 1825 (fondato sul principio della “classificazione mobile della moralità”, propone una flessibilità della pena in proporzione ai risultati riportati dal detenuto durante il periodo di carcerazione), progetto di libertà condizionale nel 1846 (riconoscimento di uno stato di libertà provvisoria successivo ad un sufficiente periodo di espiazione, revocabile alla prima denuncia fondata), dichiarazione d'indipendenza carceraria (rivendicazione di un'autonomia amministrativa e sovranità punitiva), riforma carceraria del 1931 durante il regime fascista (un autentico encomio della violenza e delle sofferenze fisiche come strumento di pentimento e confessione del reo) ed infine la riforma carceraria del 1975 (sovrverte integralmente la precedente riforma, rinnegando in toto il ricorso alla violenza e a pratiche disumane).

2.2 Il mondo del detenuto: i meccanismi dell'esclusione e della violenza.

“Ogni istituzione totale può essere considerata come una sorta di mare morto, nel mezzo del quale pullulano piccole isole di attività vitali e molto stimolanti.(...) Tuttavia è proprio nell'insufficienza di queste attività che si può riconoscere l'effetto di privazione determinato dalle istituzioni totali. Nella società civile l'individuo ha l'opportunità di scivolare via in qualche zona protetta o servirsi di piccole consolazioni, nelle istituzioni totali queste opportunità possono risultare inaccessibili”⁶. Ho estrapolato il suddetto passo dall'illustre opera del sociologo canadese

⁶ Goffman, E.(2010) *Asylums*, Einaudi, Milano, p.96.

poiché ritengo sia un'ottima, per quanto concisa, riproduzione del contesto socio-psicologico dell'internato (figura che mi accingo ad analizzare di seguito).

Nel momento in cui l'internato effettua il suo ingresso nell'istituzione (prigione, nel caso specifico) vanta la cultura del proprio ambiente familiare e un determinato tipo di vita assimilati fino a quel momento. Non è, tuttavia, consentito parlare di un processo di sostituzione culturale della seconda rispetto alla prima, in ottemperanza ai parametri socio-psicologici, ritenendo altresì appropriato l'utilizzo del termine “ **disculturazione**”, vale a dire di una mancanza di allenamento che rende l'individuo incapace di gestire situazioni tipiche della quotidianità, se e quando egli vi faccia ritorno. La capacità di autodeterminazione, la facoltà, democraticamente riconosciuta, di esprimere liberamente il proprio pensiero e di prestare o meno il proprio consenso, l'opportunità di ragionare secondo logiche di profitto e vantaggio personali vengono completamente soppresse dal preciso istante in cui l'individuo dismette le vesti di uomo e indossa quelle del *recluso*. Il recluso diviene, sin dal suo ingresso, vittima di umiliazioni, profanazioni e soprusi di ogni genere che comportano inevitabilmente delle ripercussioni psicologiche radicali sulla sua carriera morale. Mi soffermo ad elencare di seguito gli aspetti più vistosi di tale processo di “ *disumanizzazione*” minuziosamente operato sull'internato:

-isolamento (totale o parziale), strutturalmente enfatizzato dalle barriere fisiche erette tra l'internato e il mondo esterno;

-spoliazione dei ruoli: all'interno del carcere egli rappresenta nient'altro che un numero, un mero individuo depauperato del suo ruolo sociale;

-morte civile: conseguenza diretta della spoliazione dei ruoli, il detenuto perde i diritti sul denaro lasciatogli in testamento, la possibilità di firmare assegni, di contestare divorzi e votare; parte di questi diritti possono essere definitivamente abrogati;

- procedure di ammissione: operazioni finalizzate a rilevare ogni elemento concernente il detenuto al momento del suo ingresso in carcere (foto, impronte digitali, lista dei beni in suo possesso, consegna dei vestiti, disinfezione, taglio dei capelli);

-test d'obbedienza: occasioni in cui lo staff chiarisce l'obbligo dell'internato alla deferenza e al rispetto incondizionato; molto spesso consistono in pubblici spettacoli di derisione miranti a fiaccare la volontà di coloro che assumono atteggiamenti provocatori;

- appellativi e soprannomi dispregiativi: lo staff si rivolge alla vittima con toni ed espressioni di scherno, con lo scopo esplicito di marcare lo status di inferiorità ed impotenza in cui giace il detenuto; la perdita del proprio nome rappresenta la massima denigrazione del sé.

Qualunque uomo, inserito in un contesto sociale, avverte l'esigenza di disporre di un corredo per la propria identità, inteso come la certezza di esperire un dato controllo e gestione della sua immagine che sarà offerta al resto della società. Tale certezza si infrange inevitabilmente con l'ingresso dell'individuo in un'istituzione totale, la quale, operando un controllo costante ed inglobante sulla persona e privandola di ogni bene in suo possesso, scalfisce inesorabilmente ogni forma di sicurezza e di autostima. Occorre ricordare come, in gran parte degli istituti penitenziari più antichi, fosse consueto aggiungere all'afflizione, derivante dalla mutilazione personale, studiate tecniche di deturpazione fisica (marchi a fuoco, amputazione di arti). La somma di questi aspetti, correlati allo svilimento fisico e psicologico della singola recluta, confluiscono nella cosiddetta "**esposizione contaminante**", che personalmente ritengo sintetizzi la più drammatica conseguenza derivante da un simile periodo di detenzione. Sebbene l'uomo sia correttamente definito dai sociologi un "animale sociale", egli necessita fisiologicamente di una separazione, per quanto effimera possa risultare, tra sé e gli altri; una barriera invisibile che lo rassicuri, che gli garantisca il giusto spazio di movimento e di sfogo, il perimetro della sua intimità. Facilmente desumibile è la sostanziale negazione di questo spazio "personale" in un regime carcerario, che pertanto costringe il detenuto a condividere con il mondo-carcere non soltanto i propri sentimenti, pensieri, riflessioni e confessioni, ma soprattutto esposizioni di natura strettamente fisica (es. nelle carceri politiche cinesi era concesso un tempo massimo per la defecazione, ovviamente in latrine aperte, scaduto il quale si veniva brutalmente trascinati via e respinti nelle celle).

E' altrettanto doveroso analizzare, oltre le forme di mortificazione diretta, altre forme di mortificazione meno dirette nei loro effetti, ma comunque dal forte impatto psicologico. Prima fra tutte la scissione del binomio individuo agente- reazioni; per quanto risultino innumerevoli le modalità di reazione a determinati atteggiamenti o impulsi, a seconda del contesto sociale e geografico contingente, nella società civile sono oramai consolidati costumi e comportamenti che legittimano forme, eticamente accettabili, di contestazione di fronte a scelte o situazioni che non godono della nostra approvazione. Tale margine di espressione, universalmente consentito, viene totalmente negato all'interno di una prigione, generando il cosiddetto "**circuito**", ovvero

l'impossibilità della persona di manifestare, anche solo attraverso gesti ed espressioni facciali, il proprio dissenso. Viene così a realizzarsi il fenomeno dell'*irreggimentazione*, consistente proprio in quello stato perenne di ansia e tensione (tipico dei reggimenti militari) indotto dal timore di contravvenire ad una qualsiasi regola o divieto ed incorrere dunque in una sanzione; una delle soluzioni spesso adottate dal detenuto, per quanto drastica sia, è rinunciare ad ogni grado di socialità con i compagni, riducendo così al minimo le probabilità di rischio.

La progressiva dissoluzione della personalità del detenuto, garantita dal perdurare delle pratiche di umiliazione e spoliazione dello stesso, è bilanciata da una graduale ed opposta riorganizzazione personale realizzabile grazie al noto *sistema dei privilegi*; il suddetto sistema consiste in una sequenza di istruzioni(formali ed informali) regole e comportamenti che vengono lentamente assimilati dal soggetto e assunti come nuove norme e valori, in sostituzione dei precedenti appartenenti al mondo esterno e quindi non più spendibili nel contesto carcerario. Le regole della casa, i piccoli compensi, le irrisorie concessioni e le angoscianti punizioni tendono con il tempo a diventare gli effettivi pilastri della cultura carceraria. Sicuramente più evolute, in senso squisitamente umano, si presentano le dinamiche interne alle prigioni britanniche dove vige *il sistema dei quattro stadi*, che assicura un proporzionale aumento di lavoro pagato, tempo libero, quantità/qualità del cibo e numero di visite ricevibili in relazione alla permanenza e al comportamento del detenuto.

La sempre maggiore conoscenza dei "trucchi del mestiere" consente agli internati di ottenere qualche soddisfazione proibita o altro ricorrendo a mezzi vietati, senza tuttavia porsi in posizione di aperta sfida con lo staff. Questi trucchi del mestiere assumono in sociologia la denominazione di **adattamenti secondari** e rappresentano per il detenuto una prova significativa dell'esser ancora padrone di sé, capace di un minimo controllo sul suo comportamento quasi sempre eterodiretto. Lo sviluppo degli adattamenti secondari funge da comune denominatore per gli internati che, dunque, si scoprono essere più simili di quanto pensassero e più inclini a processi di fraternizzazione; da ciò consegue una crescente e consapevole collaborazione ed una maggiore possibilità di opporsi al sistema, oltre che l'elaborazione e la condivisione di sentimenti comuni di amarezza, rivalsa ed ingiustizia verso il mondo esterno.

Ciascun recluso può, a sua volta e singolarmente, assumere una o più forme di adattamento alternative dinanzi alle azioni di mortificazione che le vengono propinate. Riporto di seguito le cinque forme più comuni di adattamento:

1-ritiro dalla situazione: l'internato opera una vera e propria forma di "regressione" e "depersonalizzazione"; si estranea completamente dal corpo sociale nel quale è inserito, limitando agli eventi riguardanti il suo corpo i soli meritevoli di attenzione;

2-linea intransigente: il detenuto opta per la sfida aperta e assume un atteggiamento di non collaborazione con il personale;

3-colonizzazione: la recluta sostituisce, tramite un processo di distorsione della realtà, il carcere al mondo esterno, convincendosi che quanto ottiene tra le mura della prigione è il massimo cui può ambire; è un atteggiamento solitamente manifestato da soggetti psicolabili o frustrati che considerano il mondo esterno come un "luogo da cui fuggire";

4-conversione: il detenuto si convince che l'immagine di lui riprodotta dallo staff corrisponda alla realtà e assume pertanto atteggiamenti sottomessi o quanto meno desiderabili dal personale stesso; è un atteggiamento piuttosto frequente negli ospedali psichiatrici;

5- prendersela con calma: l'internato vanta una visione razionale e fiduciosa della realtà che lo circonda ed è disposto ad assumere atteggiamenti, purché non compromettenti, che gli consentano di affrontare il periodo di detenzione nel migliore dei modi;

Vorrei soffermarmi su un ultimo punto inerente al mondo dell'internato poiché lo considero il suo spontaneo ed ineliminabile epilogo: *il reinserimento nella società*.

Il primo, onnipresente, ossessionante pensiero di ogni detenuto dal momento del suo ingresso in cella fino a quello delle sue dimissioni è quando e se gli sarà consentito tornare al mondo esterno; ma, per quanto fondato e dilaniante questo desiderio possa essere, al momento di abbandonare la sua cella è un altro il dubbio principale, e cioè: "Ce la farò?". Le angherie subite, la spettacolarità delle punizioni, la dissoluzione di certezze e valori provocano nella mente e nello spirito del detenuto un senso tale di debolezza ed insicurezza che lo induce a pensare di non essere più idoneo a vivere in una società civile e che oramai il suo contesto di vita ideale sia solo ed unicamente la prigione. Il processo di alienazione dell'individuo da se stesso ha raggiunto il suo traguardo con successo e, al posto di un incommensurabile sentimento di felicità, all'ex prigioniero non resta altro che una sconsolante percezione di precipitare dall'apice di un piccolo mondo al baratro di uno molto più grande.

1.3 L'evoluzione del concetto di pena: dal supplizio alla rieducazione. Il carcere di San Vittore.

“Damiens era stato condannato,era il 2 Marzo 1757, a fare confessione pubblica davanti alla porta principale della Chiesa di Parigi, dove doveva essere condotto e posto dentro una carretta a due ruote, nudo in camicia, tenendo una torcia di cera ardente del peso di due libbre; poi nella detta carretta, alla piazza di Grève, e su un patibolo che ivi sarà innalzato, tanagliato alle mammelle, braccia, cosce e grasso delle gambe, la mano destra tenente in essa il coltello con cui ha commesso il detto parricidio bruciata con fuoco di zolfo e sui posti dove sarà tanagliato, sarà gettato piombo fuso, olio bollente, pece bollente, cera e zolfo fusi insieme e in seguito il suo corpo tirato e smembrato da quattro cavalli e le sue membra e il suo corpo consumati dal fuoco, ridotti in cenere e le sue ceneri gettate al vento.”⁷

Questo brano, descrive, con sconcertante minuziosità, un'immagine tutt'altro che desueta per i parigini del XVIII secolo, che erano costretti ad assistere quotidianamente a simili spettacoli.

Secondo quanto ho detto precedentemente, la detenzione è stata protagonista di un lungo processo evolutivo nella storia, che ha consentito di attribuirle plurime funzioni (sociali e politiche); ma, prima di contemplare la reclusione come “eccelsa e più giusta forma di punizione delle società civili”, i metodi punitivi attraversarono fasi di lugubre e agghiacciante disumanità. La scena riproposta è un classico esempio di **supplizio**, a cui erano inevitabilmente condannati, seppur secondo stili e modalità esecutive piuttosto variegate, coloro che si fossero macchiati di un crimine. Il supplizio, al contrario di quanto spesso divulgato, è una tecnica non assimilabile all'estremismo di una rabbia senza legge, ma, anzi, rispondente a tre criteri principali:

1-deve produrre una evidente quantità di sofferenza;

2-non corrisponde alla semplice privazione della vita, bensì all'arte di “trattenere” la vita nella sofferenza, scindendola in mille morti;

3- pone in relazione il danno corporale, l'intensità e la durata della sofferenza con la gravità del crimine commesso;

La macabra spettacolarizzazione dell'esecuzione del supplizio era avvertita come prioritaria, in quanto doveva lasciare un marchio evidente, non soltanto sul corpo del reo (in quanto colpevole), ma soprattutto creare un'eco assordante nella memoria del popolo che assisteva e che, per molto

⁷ Foucault, M.(1993) *Sorvegliare e punire*(pag.5),Torino,Casa Editrice Einaudi.

tempo, avrebbe ricordato inorridito quell'evento. Ulteriore elemento, oggigiorno inaccettabile secondo il rigore etico e la deontologia giuridica, di mancata umanità nel trattamento del reo, era la negazione allo stesso di poter prender parte al processo o quanto meno di prender visione degli atti che gli concernevano; il processo era considerato una procedura assolutamente segreta alla quale erano legittimati a partecipare solo giudici e magistrati, il cui verdetto sarebbe poi confluito nella sentenza di condanna (unico atto reso noto al colpevole e al popolo in virtù dell'esecuzione in esso deliberata). Mi sento, a tal punto, in dovere di inserire alcune delucidazioni, onde evitare che si affermi frettolosamente che il supplizio non era altro che una pratica medievale e bestiale non supportata da alcun criterio umano né razionale. Prescindendo da valutazioni squisitamente moralistiche che la presente trattazione addurrebbe, mi soffermo a sottolineare la precisa funzione giuridico-politica conferita al supplizio: un cerimoniale per ricostituire la sovranità del re, o del potere in senso lato, ferita al momento della commissione del crimine. Dal momento in cui il trasgressore ha osato contravvenire alla legge, e dunque all'autorità del principe, quest'ultimo è tenuto ad impadronirsi del corpo del reo e condurlo alla morte.

Fortunatamente, l'eccessivo spargimento di sangue e l'impossibilità di tollerare ancora un sistema punitivo contrario ad ogni forma di umanità, forti del sostegno offerto dalle nuove correnti di pensiero, destarono nell'Europa di inizio XIX secolo, la capacità di interrompere una carneficina oramai secolare e sostituire all'era del castigo, l'era della sobrietà punitiva. Si è soliti far coincidere con il biennio 1830-50 la definitiva scomparsa della pratica del supplizio, sempre più etichettata come gotica e brutale (dapprima in Francia, poi Russia fino alla più refrattaria Inghilterra); a tale progressiva dissoluzione di un'epoca da cancellare dagli annali, si accompagnava la crescente e matura concezione che non dovesse essere il corpo in quanto tale a fungere da mezzo e fine della punizione, bensì l'*anima*. Molti storici ed antropologi si interrogarono sull'effettiva possibilità ed utilità di esperire un castigo "incorporeo", giungendo alla conclusione che: innanzitutto la detenzione(in quanto privazione di libertà personale) rappresenta una chiara forma di mortificazione fisica e corporale, ma che il vero obiettivo della società moderna (e dunque presumibilmente civile) non è punire, inteso come operazione cinicamente appagante e fine a se stessa, bensì rieducare.

Con il termine **rieducazione** si intende il ravvedimento cosciente, ma soprattutto la possibilità di reinserimento nella società, possibilità concreta di recuperare l'individuo che con le sue azioni si è messo fuori e contro la società.

L'Italia ha ben compreso quanto fosse importante conferire a tale concetto un valore di importanza fondamentale, contemplandolo nella nostra carta costituzionale all'**art. 27 comma III seconda parte**:

"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"

Il presente articolo enuncia la filosofia della pena, modernamente intesa, facendo rientrare anche il nostro Paese nella categoria degli stati di diritto che, in quanto tali, fondano i loro principi costituzionali su un solido garantismo dei diritti fondamentali.

Urge precisare che il rispetto di suddetto principio è storicamente verificabile solo con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. Tale riforma, promulgata con la **legge 354 del 26 Luglio 1975**, ha dichiarato che: *"la pena non deve in alcun modo offendere né mortificare la dignità dell'uomo, dignità che permane e va rispettata anche in chi si è macchiato delle colpe più mostruose"*.

La presente riforma ha configurato, con successo, la vera funzione della detenzione; quest'ultima, privando già l'individuo della propria libertà personale, rappresenta un' evidente misura coercitiva e non deve pertanto essere ulteriormente aggravata, oltre il minimo strettamente indispensabile per realizzare e garantire l'esigenza di ordine e di sicurezza per la collettività. Viene, in seguito, suggerito, in particolar modo allo staff penitenziario e al personale addetto nello specifico, di attuare un trattamento individualizzato nei confronti del recluso, da intendersi come un insieme di opportunità e attività formative e ricreative, che rispettino la specificità del singolo.

Affinché il processo di rieducazione termini con successo, occorre prestare la dovuta attenzione al contatto fra il detenuto e la società esterna, in modo tale da poter realizzare il progetto della **risocializzazione**(stadio finale del processo rieducativo) e quindi un reinserimento proficuo e costruttivo nella società; in virtù di tale scopo (rieducativo) vengono promosse nelle carceri svariate attività finalizzate alla preparazione del detenuto per il suo ingresso nel mondo esterno. E' importante, quindi, che questi due attori (detenuto e società) non interrompano i rapporti e favoriscano anzi un continuo interscambio di informazioni e conoscenze.

Ritengo opportuno chiarire il significato, ma soprattutto le dinamiche del processo di risocializzazione, che vede l'interazione di tre attori: il *detenuto*, il *carcere*, la *società*.

Attori (o agenti) della risocializzazione	Funzione che l'attore è chiamato ad adempiere
Il carcere	Deve promuovere attività a scopo rieducativo
Il detenuto	Deve aderire con disponibilità mentale alle iniziative a scopo rieducativo promosse dal carcere
La società	Deve riammettere nel proprio tessuto civile gli ex detenuti in modo attivo

L'obiettivo di tale processo sarà assicurare la società che dal carcere escono solo uomini effettivamente "rieducati" e pronti per essere nuovamente inseriti nel tessuto civile, riducendo così al minimo il fattore di *pericolosità sociale*⁸, spesso avvertito dalla società oltremisura; ma, al contempo, convincere i detenuti, prossimi ad abbandonare le loro celle, che il carcere ha raggiunto con successo il suo scopo rieducativo e che i loro ex-colleghi (già reinseriti) vivono serenamente il ritorno a casa.

Superfluo aggiungere che, ove anche uno solo dei tre attori non adempisse con successo alla sua funzione, l'intero processo risulterebbe compromesso e dunque controproducente.

Con la riforma carceraria del 1975, numerosissimi sono stati gli istituti penitenziari che, con diversi gradi di successo, hanno introdotto idonee modificazioni per conformarsi ai nuovi dettami

⁸-(art.203 c.p.) "Agli effetti della legge penale è *socialmente pericolosa* la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati all'articolo 202, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

giuridici. Un caso, a mio parere, esemplare è, con i dovuti limiti, la **Casa Circondariale di San Vittore**⁹, poiché ha enucleato, con semplici accortezze, le variabili indispensabili per un corretto percorso rieducativo, come indico di seguito:

- sostegno della direzione penitenziaria: atteggiamento favorevole e non ostativo nel promuovere attività di formazione e ricreazione per i detenuti;
- strutture adeguate: disponibilità di spazi e strutture in senso tecnico dove poter svolgere le attività necessarie;
- risorse umane: disponibilità di personale e staff competente e specializzato nelle varie mansioni richieste (unica sperimentazione in Italia del peer supporter, di seguito analizzato);
- piano pedagogico ad hoc: attività ricreative, performances di gruppo o individuali, percorsi educativi miranti alla cura, alla rieducazione della personalità del detenuto e alla preparazione dello stesso per il reintegro in società.

Come già anticipato, il carcere di San Vittore ha conquistato una fama invidiabile ed è oggi presentato come modello di imitazione nel settore dell'edilizia e della pedagogia carceraria, per aver curato i suddetti aspetti in ugual misura, garantendo un risultato finale degno di un'istituzione seria e credibile.

1.4 Trattamento penitenziario e soggetti: normativa italiana ed internazionale.

Risulta chiaro, a questo punto, che il vero salto di qualità nel sistema penitenziario consiste in un trasferimento dell'analisi criminologica dalla figura del criminale, da punire in quanto soggetto violante determinate regole, alla criminalità in quanto fenomeno sociale, da rimuovere e prevenire attraverso specifici percorsi rieducativi. A partire dagli anni in cui il pensiero vigente era quello facente capo alla Scuola positiva¹⁰, le modalità di eliminazione della criminalità erano sostanzialmente tre:

- correzione: si puntava alla cura e alla correzione del carattere del reo;
- segregazione: il detenuto veniva segregato, in modo tale da sradicarlo dal tessuto sociale;
- prevenzione: alterazione e/o rimozione delle cause predisponenti e scatenanti la criminalità sociale;

⁹ - Istituto penitenziario maschile e femminile, le cui origini risalgono ai primi del 1800, sito in Piazza Filangieri, Milano.

¹⁰ Pensiero criminologico sviluppatosi nel XIX secolo; i tre assunti di base sono: metodo di indagine induttivo-sperimentale, rafforzamento della difesa sociale e opportune garanzie in materia di giustizia penale.

Intendo prendere in esame, come testimonianza di effettiva assimilazione della suddetta svolta interpretativa, alcuni passaggi nodali inerenti alle restrizioni imposte agli *agenti di custodia*, contenute nel **Regolamento penitenziario italiano del 1891**. Di particolare interesse risulta essere, oltre alla iniziale classificazione gerarchica del personale (di ragioneria, di concetto e d'ordine), sintomo di una migliore organizzazione interna degli istituti penitenziari, il regime alquanto intransigente a cui erano sottoposti gli agenti di custodia: era loro vietato contrarre matrimonio prima che fosse trascorso un termine minimo di otto anni dall'inizio del servizio; era richiesta la titolarità di un capitale ammontante almeno a 3000 lire ed una previa autorizzazione del ministro dell'Interno. Ma oltremodo fiscale risultava la previsione di numerosissime infrazioni, con conseguenti pene disciplinari, riguardanti soprattutto il comportamento e le dinamiche relazionali con i custoditi: insinuare malcontento, tenere in disordine il posto in caserma, mangiare/bere fuori orario, ricevere visite non autorizzate durante le ore di servizio. La previsione di tali misure, oserei dire coercitive, era finalizzata a ridurre drasticamente il margine di arbitrio ed abuso, da sempre ostentati dallo staff sui detenuti, ed esercitare, quindi anche sugli agenti di custodia, un certo grado di controllo.

Un'ulteriore prospettiva di miglioramento sembra aprirsi nei primi anni del '900 grazie alla promulgazione di leggi che introducevano sostanziali modificazioni e addirittura abrogavano alcune pratiche, di fatto consolidate nel tempo: nel 1902-1903 vengono soppresse le pratiche afflittive della *catena al piede* e della *cella oscura*, seguite, l'anno successivo, dalla previsione di un programma di impiego dei detenuti in un'opera di bonifica (esplicito tentativo di stimolare il processo di risocializzazione), per giungere infine, nel 1907, al riordino dei riformatori governativi per minorenni con l'intento di sostituire al precedente ed obsoleto indirizzo punitivo, il nuovo indirizzo preventivo-rieducativo.

Gli evidenti e notevoli passi in avanti compiuti, grazie anche all'influente dottrina della Scuola eclettica e della Scuola tecnico giuridica facente capo ad Arturo Rocco¹¹, ricevettero una battuta d'arresto con l'instaurazione del regime fascista e con la sistemazione legislativa degli anni 1930-31. Già il decreto regio n. 1718 emanato il 31 dicembre 1922 aveva anticipato la più completa operazione di riforma, portata a compimento nove anni dopo, trasferendo la Direzione Generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, adducendo come motivazione la esclusiva pertinenza dello stesso alla modulazione e vigilanza delle esecuzioni di

¹¹ Scuola di pensiero che propone una configurazione "tecnica" del diritto penale, da intendersi come acritico ed estraneo ad ogni valutazione storica e politica.

condanna. Il connubio, o reciproca neutralizzazione, sancito con i Patti Lateranensi, ha consentito a Mussolini di concretizzare le sue mire egemoniche e di partorire il cosiddetto sistema del doppio binario, contemplato nell'**ordinamento penitenziario del 1931**; quest'ultimo coniugava il tradizionale modo di concepire la pena di carattere retributivo-afflittivo e il ricorso alle misure di sicurezza variamente comminate. Per quanto encomiabili potevano apparire le finalità dichiarate, le differenze tra il detto e il fatto emersero in poco tempo; specialmente nell'ambito dell'assistenza post-carceraria che, inizialmente presentata come settore dotato di apposite istituzioni miranti a facilitare il reinserimento del detenuto in società attraverso specifiche attività, ben presto si rivelò un alibi plausibile per procedere allo sfruttamento legalizzato degli ex carcerati. Occorre però ricordare, secondo quanto impone l'obiettività dello storico, che il grano seminato dal fascismo nel settore penitenziario diede anche buoni frutti, primo fra questi l'istituzione del *Tribunale dei minorenni* e del *Centro di Osservazione del minore*, sancita con la legge n.1404 del 20 luglio 1934.

Si dovette attendere i lavori svolti dall'Assemblea Costituente che, nel 1947, all'indomani di una delle parentesi storiche (1945-46) più allarmanti per quanto riguarda l'indice di criminalità raggiunto, comprese l'urgenza di contemplare a livello costituzionale il concetto di pena e punizione (che verranno rispettivamente disciplinati all'art.27).

Nel 1948, la Camera dei Deputati approvò un ordine del giorno, con il quale si chiedeva al Governo di nominare una Commissione permanente con lo scopo di vigilare e riferire al Parlamento le condizioni dei detenuti, segnando così il punto d'avvio dei lavori delle *commissioni parlamentari d'inchiesta sullo stato delle carceri italiane*. Le proposte contenute nel progetto andavano a disciplinare puntualmente ogni aspetto dello staff, del detenuto e dell'edilizia carceraria nel suo complesso;indico di seguito i punti maggiormente innovativi:

a-direttori: risentono di una notevole estensione dei compiti e dell' onere di prescrivere corsi scientifici che comprendano l'antropologia criminale, la psicotecnica sul lavoro ed altri corsi pratici;

b-medici: assunti in proporzioni maggiori, devono garantire trattamenti specifici e cure individualizzate al singolo detenuto (si ricorda il diritto *generale e fondamentale* alla salute, art. 32 Cost.)

c-agenti di custodia: personale sempre più qualificato e selezionato con specifiche mansioni di ordine e controllo secondo modalità conformi ai nuovi parametri giuridici;

d-assistenza post-carceraria: svolta in apposite istituzioni e da personale competente, incrementando le ripercussioni positive sul tessuto sociale di un buon percorso di rieducazione;

Un esempio particolarmente calzante, in quanto risponde pedissequamente ai nuovi parametri enunciati in sede assembleare, è l'**Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia** a Roma(30 Marzo 1954) che consiste in un centro di diagnosi e classificazione dei detenuti, la cui sperimentazione ha fornito dati sorprendenti sulle varie tipologie di trattamento. Sotto il profilo del personale addetto, la sua dotazione organica risulta così composta: un magistrato (estraneo al corpo professionale) con funzione di coordinamento, un direttore specializzato in psichiatria, due psicologi, un gruppo di consulenti, un assistente sociale ed infine un educatore. L'osservazione del detenuto (vero aspetto innovativo) segue un preciso iter cronologico; il detenuto, una volta ubicato nella sua cella, entra in una fase di isolamento con la sola compagnia di un educatore, di notoria esperienza, il cui compito è tranquillizzare il soggetto e chiarirgli le finalità dell'esame. Durante il periodo di osservazione il singolo detenuto svolge attività individuali o partecipa ad iniziative di gruppo, costantemente analizzate dall'educatore e dai numerosi consulenti. Nell'ultima fase di analisi interviene l'assistente sociale il quale, una volta ricevute tutte le informazioni fino a quel momento accumulate, cerca, in collaborazione con gli psicologi, di approfondire alcune sfere di vita del recluso (vita scolastica, professionale, sociale ed affettiva). Si può dunque affermare che il metodo operativo seguito dall'Istituto di Rebibbia rappresenta un esempio concreto di questa nuova epoca del sistema penitenziario, che non si focalizza più sul tipo di pena da comminare al detenuto, bensì trasferisce il suo oggetto di studio sull'intera sfera socio-psicologica che lo riguarda, desumendo in tal modo un quadro clinico più dettagliato e facilitando l'espletamento delle corrette misure riabilitative.

Affinché il corpus organizzativo ed operativo di simili organismi venga preservato, è necessario disporre di sistemi di monitoraggio idonei che rilevino, talora, atteggiamenti ostativi e dannosi manifestati dallo staff o da altre istituzioni.

Risale al 2006 l'interessante proposta di legge recante in epigrafe "**Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani**". Tale atto è costituito da tre Capi disciplinanti rispettivamente : i soggetti titolari del potere di nomina, modalità e requisiti; la figura e le funzioni conferite al **Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**; gli adempimenti e la copertura finanziaria della Commissione, in aggiunta alla previsione dei vertici istituzionale e dell'obbligo di stesura di una relazione annuale.

L'istituzione di suddetta Commissione certifica, non soltanto il rispetto e la conformità ai principali trattati internazionali in materia di detenzione penale, ma soprattutto l'esigenza, in quanto stato di diritto, di disporre di un organismo ad hoc a suggello del garantismo giuridico in relazione alla tutela dei diritti umani.

Le *principali funzioni* svolte dalla Commissione sono le seguenti:

- elaborazione di percorsi formativi volti alla promozione della cultura dei diritti umani e alla diffusione delle norme che la sottendono;
- monitoraggio in ordine al rispetto dei diritti umani nel nostro Paese;
- formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento riguardanti ogni questione inerente ai diritti umani;
- formulazione di raccomandazioni e suggerimenti miranti alla definizione della posizione italiana nell'ambito di negoziati bi/multilaterali sul livello di tutela dei diritti umani;

Nel medesimo atto, vengono di seguito individuati i soggetti legittimati a richiedere l'intervento della Commissione che coincidono con *"tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale, senza vincolo di forma"*(art.12, comma 1). Infine, rispettivamente alle lettere b e c dello stesso atto, è contenuta in dettaglio: la disciplina concernente il diritto d'accesso da parte della Commissione a fascicoli e documenti riguardanti il soggetto contingente(con le relative limitazioni), nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in tema di protezione dei dati personali(D.Lgs 196/2003); i procedimenti di accertamento con specificazione circa le scadenze e l'obbligo di motivazione(in casi di rigetto della proposta di accertamento); gli adempimenti e i rapporti inter-istituzionali prescritti.

L'Italia non è la sola nazione ad aver compiuto un simile processo di sviluppo nel modo di intendere il trattamento penitenziario e quanto ad esso correlato, anzi, gran parte della nostra produzione normativa è da giustificarsi come obbligo di adeguamento alle direttive e ai trattati comunitari ed internazionali. Il primo seminario, di interesse globale, risale all'ottobre 1971, con sede a Parigi, durante il quale venne dichiarato il mutato ruolo del personale penitenziario e venne presentato un piano di preparazione professionale articolato in tre stadi, tali da assicurare l'acquisizione graduale delle giuste competenze e delle necessarie conoscenze pedagogiche. Il seminario svoltosi a Parigi aveva a sua volta preso in adozione quanto deliberato l'anno precedente a Kyoto, nel corso del IV congresso delle Nazioni Unite, i cui due assunti fondamentali erano stati : integrazione del carcere nel tessuto sociale e successiva fase di risocializzazione.

“Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri” è oggi il documento principale in riferimento alle norme basilari in materia di detenzione. Cito di seguito alcuni passi estrapolati dal documento succitato:

“E’ permesso ai prigionieri(...) di comunicare con la propria famiglia e gli amici più stretti a intervalli regolari, sia per corrispondenza che tramite visite”. (*art. 37*)

“Il sistema delle istituzioni carcerarie deve cercare di rendere minima ogni differenza tra la vita in carcere e quella in libertà(...)”.(*art. 60 comma 1*)

“Prima della conclusione della sentenza, è desiderabile che siano stabiliti i necessari passi da seguire per assicurare al detenuto un ritorno graduale alla vita in società(...)”.(*art. 60 comma 2*)

I medesimi principi sono stati assimilati dalla normativa comunitaria ed oggi contemplati nel documento **“Regole sul carcere dell’Unione Europea”**.

Mi soffermo ulteriormente a ricordare che l’Italia, con la riforma del sistema penitenziario nazionale del 1975, ha assimilato tutti i principi etici e normativi disciplinati nei documenti sopra menzionati e, già all’indomani del secondo dopoguerra, si è sempre schierata tra i Paesi all’avanguardia in materia di prevenzione e difesa dei diritti umani.

L’esigenza di ridurre le eccessive e non necessarie discrepanze tra il mondo-carcere e il mondo-esterno, oltre al severo e conclamato divieto di far ricorso a pratiche punitive disumane, punta alla conservazione e alla cura del concetto di **dignità umana**. Sebbene risulti ineluttabile, sia in chiave pedagogica sia di sicurezza sociale, che il detenuto diventi consapevole del crimine da lui commesso e della gravità dello stesso, egli non deve in alcun modo ledere o far sì che venga lesa la sua dignità; perché solo la salvaguardia della propria dignità, sorretta dalla continuazione dei legami con l’esterno, conferirà al detenuto la forza necessaria per intraprendere consapevolmente il cammino di riabilitazione psicologica e per vedere la società come un luogo a cui far ritorno e non come un tiranno da cui fuggire per sempre.

CAPITOLO 2.

“ IL SUICIDIO ”

“Come le luci del penitenziario si smorzano quando viene accesa la corrente per la sedia elettrica, così trema il nostro cuore davanti a un suicidio, perché non vi è una sola morte volontaria per la quale l'intera società non sia da biasimare”
(Cyril Connolly, “The Unquiet Grave”).

2.1 Un'analisi sociologica del fenomeno.

Una delle formule, generalmente approvate nella sociologia contemporanea, per definire il fenomeno suicidario è la seguente: ogni caso di morte direttamente o indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto dalla stessa vittima pienamente consapevole di produrre questo risultato.

Il senso comune tende spesso, erroneamente, a considerare il suicidio come una maledizione generata da chissà quale vaso di Pandora, che affligge la nostra società da un tempo relativamente limitato. Risulta, al contrario, sovrabbondante la produzione letteraria e filosofica, a dimostrazione di quanto antica sia la nascita del binomio uomo-suicidio e, radicata in tempi ormai lontani, la riflessione su di esso.

Non si serve di certo di eufemismi Aristotele, nella sua Etica Nicomachea, nel definire il suicidio come un “atto di viltà”, ribadendo la lezione appresa dal suo maestro Platone; convinzione diametralmente opposta è quella stoica professata da Seneca che, pur di non compromettere la sua integrità morale, predica il suicidio presentandolo, in taluni casi, come un atto naturale. Tuttavia, una condanna senza precedenti è quella deliberata dal Cristianesimo, in quanto abnegazione dello spirito conservativo dell'uomo dinanzi al dono della vita. Per una lettura più flessibile, e per quanto possibile comprensiva del fenomeno, bisognerà attendere l'avvento del Romanticismo (XVIII-XIX secolo), che erigerà a pilastri del proprio pensiero il sentimento, il dolore e l'irrazionalità umana e conferirà al gesto suicida significati di liberazione (Ugo Foscolo), disperazione (Giacomo Leopardi) o semplicemente volontà di vivere (Arthur Schopenhauer).

L'anzianità del pensiero e dei tentativi di definizione etica del suicidio non è tuttavia attribuibile alla consequenziale e, a parer mio logica, esigenza di indagare sul fenomeno stesso. Tornando sui binari specifici della mia dissertazione, posso affermare che un'attenta analisi delle morti causate

per suicidio nell'ambiente carcerario è stata avviata solo a partire dalla metà del XIX secolo. Secondo quanto scritto nei rapporti ufficiali inglesi sugli episodi di morte in carcere antecedenti il suddetto periodo, è evidente il carattere lavativo e acritico con cui venivano trattati i fatti, frequentemente archiviati come "morti per castigo divino". Solo con l'ascesa al trono della regina Vittoria (Londra,1837) venne conferito alla morte un significato anche politico e, pertanto, si iniziò a prestare attenzione alle statistiche sulla mortalità, considerate indice di salute della nazione. Il sociologo e scienziato politico Lindsay Prior¹² sostiene che per molto tempo le diagnosi medico-legali riguardanti l'andamento dei tassi di mortalità sono state focalizzate sull'aspetto patologico, trascurando così l'influenza dei condizionamenti ambientali e dunque degli aspetti sociali relazionati al suicidio. Si rivelava indubbiamente una visione semplicistica e sbrigativa al tempo stesso, dal momento che consentiva di evitare questioni di responsabilità e dunque chiudere la bocca ai magistrati più integerrimi.

Le teorie sociologiche si discostano notevolmente dall'impostazione seguita dalle teorie mediche; il loro punto di partenza è costituito dallo studio dell'ambiente dell'istituzione totale, giungendo alla conclusione che non tutti i detenuti reagiscono allo stesso modo poiché la predisposizione personale a compiere gesti autosoppressivi ha una notevole incidenza. E' infatti necessario ricordare che il suicidio, fino adesso analizzato quale fenomeno sociale, è primariamente un comportamento individuale e come tale deve essere studiato. Gli studi più recenti insegnano a conferire una valenza comunicativa al gesto suicida, da intendersi come interazione tra **fattori endogeni** ed **esogeni**. In conclusione, per ottenere un quadro completo dell'oggetto di studio, si deve partire dalla comprensione del significato del caso specifico, cioè rilevare come l'individuo percepisce e reagisce al contesto in cui è inserito. Un contributo fondamentale in materia è quello apportato dall'eminente sociologo francese Emile Durkheim¹³, che è riuscito a conciliare egregiamente le componenti psicologiche individuali e le correnti suicidogene sociali, nel tentativo di fornire una panoramica completa del fenomeno. La tesi da egli sostenuta poggia su pochi, ma originali, assunti di base: il suicidio è un fenomeno influenzato dalle condizioni organico-psichiche dell'individuo e dell'ambiente circostante; il contatto con la realtà sociale e la frequenza suicidogena in determinati periodi dell'anno(estate) sono indici da non sottovalutare; gli stati psicopatici rappresentano inevitabilmente un'aggravante nella predisposizione al suicidio, ma non

¹² Lindsay Prior è docente ordinario di Sociologia e Politiche sociali in numerose università inglesi e visiting professor presso la Columbia University, oltre che membro del Comitato di ricerca ed investigazione presso il Centre of Excellence for Public Health.

¹³ Durkheim,E.(1987) *Il Suicidio,studio di sociologia*,Utet-Torino.

necessariamente il suo fattore determinante. Propongo di seguito la classificazione dei suicidi, operata dallo stesso sociologo, ritenendola di singolare interesse, oltre che utilità per una migliore e più schematica comprensione del fenomeno in chiave sociale; a seconda dell'integrazione raggiunta con la società, il suicidio può essere:

a-egoistico: causato da un eccesso di individualismo; l'individuo si sente costantemente estraneo al gruppo sociale e percepisce i suoi obiettivi come limitati alla sua figura;

b-altruistico: manifestazione di una forte coesione sociale; il singolo è in questo caso annullato e soggiogato alla società che lo tiene troppo legato a sé;

c-anomico: indotto dalla mancanza di riferimenti normativi e valoriali; è spesso motivato da frustrazioni o delusioni ricevute dal gruppo sociale di appartenenza e il suo tasso aumenta tendenzialmente in corrispondenza di crisi economica o di notevole prosperità;

Ampio è dunque il riconoscimento che le scienze sociali devolvono all'opera di Durkheim, per aver, in primis, garantito rigorose basi scientifiche al metodo di studio dei fenomeni sociali e, quindi, per aver compiuto tale svolta interpretativa nell'analisi delle morti per suicidio.

La naturale ed intramontabile tendenza dell'uomo (e della società) di procedere instancabilmente con la sua opera di etichettamento (in inglese labelling) di quanto lo circonda, tende troppo spesso ad inquadrare il gesto suicida come un *atto di devianza ed evasione dai luoghi normali*, come l'epilogo di un romanzo patologico, denaturandolo della sua intrinseca multidimensionalità; tale distorsione concettuale è provocata dal contenuto registrato nei certificati psichiatrici, che senza troppe esitazioni, qualificano il soggetto in questione come "immaturo o inadeguato". Il personale penitenziario, talvolta, non concepisce come una persona "normale" possa esser condotta a tale atto per il solo effetto della carcerazione e giunge così a standardizzare le varie condotte suicidarie, svuotandole del loro autentico significato; riporto l'elenco degli *stereotipi* più comuni:

-suicidio serio: l'artefice è un malato mentale e come tale deve essere trattato, in un'ottica sia curativa sia preventiva;

-suicidio simulativo: il detenuto strumentalizza il suo gesto per pervenire indirettamente a qualche fine diverso dalla morte;

-suicidio manipolativo o strategico: il recluso ribelle non intravede altra forma di protesta se non la minaccia di un simile gesto;

Solo una seria perizia psichiatrica potrà legittimamente pronunciarsi sul significato del singolo caso ed eventualmente ricondurlo o ad uno stato di infermità mentale del suo artefice(giustificando in

parte l'etichetta "deviante") o ad un gesto sì estremo, ma non sorretto da alcuna patologia(i cosiddetti **disturbi dell'adattamento**). Il gergo psichiatrico ci viene in aiuto definendo i disturbi dell'adattamento come forme di reazione abnormi o di comportamenti anomali che possono verificarsi nella fase iniziale di detenzione; il carico di frustrazione e la tensione resi dall'ambiente detentivo possono decisamente giocare il ruolo di fattori precipitanti per il gesto suicidario.

Come ho già detto, i fattori esogeni contribuiscono, in ugual misura di quelli endogeni, alla propulsione verso l'atto autosoppressivo; una curiosa testimonianza è data dalla distribuzione dei detenuti nell'istituto penitenziario. La percentuale e la tendenza del recluso a commettere azioni autolesionistiche non è immune dall'influenza esercitata dal "dove" e "con chi" egli è ubicato, per esempio: alcuni reparti o sezioni caratterizzati da una determinata luminosità, sprovvisti di idonee attrezzature per stimolare l'ingegno del prigioniero e con elevata concentrazione di sociopatici, occupano un ruolo non secondario nell'induzione al suicidio. Altri esempi dimostrativi, della funzione psicologica svolta in merito dai *fattori esogeni*, possono essere:

- cattive notizie (malattia, morte o abbandono di un familiare) o anche mancanza di notizie dall'esterno;
- infedeltà coniugale;
- violenza omosessuale;
- inaspettata condanna ad un periodo di detenzione molto lungo;
- affronto fisico o morale subito dagli altri detenuti;
- isolamento duraturo;
- crisi di astinenza per tossicodipendenti;

Spero di aver messo bene in luce, e reso facilmente desumibile, in un'ottica di prevenzione del detenuto al suicidio, il ruolo cruciale rivestito da: la continuità di legami con il mondo esterno (ricevere visite, telefonare), la qualità del rapporto tra agente di custodia e detenuto, il carattere solidale e sereno dei legami con i compagni di cella ed infine l'opportunità di sfogarsi con figure professionali competenti. L'individuo deve sapere, ma soprattutto percepire, di essere considerato e trattato come una persona e non come un numero, di essere assistito e non abbandonato a se stesso in una cella oscura, così da preferire uno psicologo ad un chiodo conficcato in gola.

Giunto al termine di una valutazione per quanto possibile esaustiva del fenomeno (in chiave storica, filosofica e psico-sociologica), intendo inserire alcuni cenni al versante giuridico, dal momento che rappresenta un elemento fondamentale nel processo di definizione ed orientamento di pensiero.

In Italia il suicidio *non costituisce reato*, sulla base della convinzione che la decisione sulla propria morte appartiene alla sfera intima dell'individuo. Se la non incriminabilità del suicidio è oggi universalmente condivisa, piuttosto controversa appare la questione circa il tentato suicidio, in merito al quale è stata più volte sollevata questione di legittimità per presunta incoerenza con quanto disciplinato all'**art. 5 del codice civile**. Il suddetto articolo afferma: "*Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume*". Sebbene la giurisprudenza tuteli il **diritto all'integrità fisica**, incorporandolo nel più ampio **diritto alla salute** (*art.32 Cost*), in una logica appunto di diritti e non di obblighi, traspare chiaramente una tendenza punitiva (sotto il profilo civile e costituzionale, ma non penale) del comportamento suicidario. Tale *processo di stigmatizzazione* fuoriesce ulteriormente accentuato quando a compiere il suicidio è un detenuto, in quanto alla precedente etichetta di recluso va ad aggiungersi quella di suicida.

Il suicidio carcerario può essere ritenuto un "*reato omissivo improprio*", dal momento che il detenuto si sottrae all'obbligo di astenersi dal togliersi la vita. Andando in profondità si scorge però come il concetto di reato omissivo, più che al detenuto ormai passato a miglior vita, intenda riferirsi agli *agenti di custodia* che "*devono intervenire in salvataggio dell'aspirante suicida, anche ricorrendo all'uso della forza*" (**art. 51 cod. penale**).

Ad ogni modo, dopo ogni tentativo di suicidio viene subito disposta una visita psichiatrica finalizzata a rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale, prescrivendo, ove occorra, il trasferimento in centri specializzati. La tempestività del supporto psichiatrico e la previsione di eventuali trasferimenti sono solo alcuni punti salienti declinati nella famosa "**circolare Amato**"¹⁴, la disposizione normativa che, per la prima volta nella storia penitenziaria italiana, affronta direttamente il tema del suicidio e delle altre forme autolesionistiche, ufficialmente definiti **atti anticonservativi**.

Ricordo in conclusione che, quando si verifica un tentato suicidio, la prima forma di tutela deve essere rivolta al suo artefice e, solo in un secondo momento, all'esigenza di salvaguardare l'ordine interno e di debellare lo spirito eversivo latente nel carcere. La cura mostrata a colui che ha

¹⁴Direttiva emanata nel 1986 dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato; con modifiche nel 1987 e nel 1988, disciplina, per la prima volta nel nostro Paese, il problema del suicidio in carcere sotto un profilo giuridico, sociologico e psichico.

tentato il suicidio può consentire di estrapolare le motivazioni che lo hanno condotto ad un simile gesto e ridurre al minimo le probabilità di una futura reiterazione.

2.2 Il suicidio carcerario: devianza attiva o passiva? La classificazione di Merton.

Ho ritenuto opportuno dedicare un intero punto della qui presente tesi ad una lettura approfondita dell'analisi condotta da Robert K-Merton¹⁵, poiché è interamente focalizzata sul versante fenomenologico del suicidio carcerario¹⁶, oltre che illuminante nell'illustrare il sostrato psicologico della condotta suicidaria.

Prima di procedere all'esposizione della teoria, mi soffermo ad una propedeutica puntualizzazione del concetto di devianza. La sociologia qualifica un atteggiamento come "deviante" ove violi alcune norme proprie della collettività di riferimento, andando di conseguenza incontro ad una sanzione(es. un crimine costituisce un atto di devianza in quanto contrario alla coscienza comune). Merton, uno dei più eminenti portavoce della *corrente funzionalista*¹⁷, parte esattamente dalla suddetta definizione per descrivere il fenomeno del suicidio carcerario; egli opera una classificazione comportamentale del detenuto in base al rapporto intercorrente tra mete e mezzi e giunge alla delineazione di due idealtipi¹⁸: i **ribelli** e i **rinunciatari**. Tale bipartizione è dovuta in quanto enuclea le diverse modalità con cui l'individuo sfoga il carico di aggressività accumulata per la frustrazione derivante dalla inadeguatezza della struttura sociale(concetto sintetizzato nel termine *tensione*). Ne consegue che, mentre i ribelli sfogano la loro tensione spesso ricorrendo all'*eteroaggressività* (atti di violenza rivolti ad altri), i rinunciatari rispondono in maniera anagressiva a tale frustrazione, propendendo piuttosto verso l'*autoaggressività* (violenza su se stessi). Il suicidio, specialmente quando si verifica all'interno di un istituto penitenziario, costituisce un atto di violenza sui generis: è sempre una condotta autolesionistica, ma può alternativamente riportare una valenza etero o autoaggressiva in relazione alle cause psicologiche che inducono il detenuto al suo tentativo. Alquanto esplicitiva si rivela la *teoria di Sant'Agostino*, secondo la quale il suicidio sarebbe in realtà un "omicidio contro se stessi", dal momento che

¹⁵ Robert K. Merton(1919-2003) sociologo statunitense della corrente funzionalista, ricordato per la messa a punto della "profezia che si auto avvera" e per il suo contributo alla teoria del medio raggio e alla teoria della devianza.

¹⁶ Merton, K.R.(2000) *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino.

¹⁷ Corrente sociologica che intende la società come globalità di strutture sociali e culturali relazionate fra loro la cui funzione è quella di contribuire a preservare quelle condizioni essenziali per l'esistenza del sistema sociale indagato. Si distingue in macro funzionalismo (approccio collettivista) e micro funzionalismo (approccio individualista, promosso da Kurt Lewin).

¹⁸ termine coniato da Max Weber(1864-1920) per indicare un modello astratto(di razionalità, di burocrazia, di mercati e così via) con il quale è possibile comprendere i tratti essenziali di una realtà storico-sociale.

l'intenzione è quella di far ricadere la responsabilità della propria morte su un'ipotetica e generica coscienza sociale, fonte dell'ingiustizia subita. Analizzando il fenomeno da questa prospettiva, la morte abbandona i panni del "fine ultimo" per indossare quelli del "mezzo"; l'autosoppressione diviene quindi l'unico strumento per poter avanzare rumorosamente le proprie richieste o semplicemente palesare sentimenti di protesta ed opposizione. Il carattere deviante dell'atto autosoppressivo, o quanto meno del suo tentativo, lo si ravvisa proprio nell'esigenza di perseguire i propri obiettivi, nella maggior parte dei casi legittimi(un trasferimento, una migliore assistenza sanitaria o un fine più generico), ricorrendo a vie non ortodosse ed eticamente sconosciute.

Merton, dopo aver attentamente studiato vari casi di suicidio nelle carceri statunitensi, è riuscito a tratteggiare ben otto profili psicologici, da inserirsi, a seconda del singolo caso, in una delle due tipologie precedentemente menzionate(ribelli e rinunciatari). Riporto di seguito una tabella riassuntiva che pone in relazione quattro parametri basilari: *carattere, tipo di devianza, tipologia di atto e significato contingente*.

Carattere	Suicidio Aggressivo (eteroaggressivo)	Suicidio Anaggressivo (auto aggressivo)
Devianza	Attiva	Passiva
Tipologia di atti	Ribelli	Rinunciatari
Significato suicidio	Protesta – Appello Delitto – Vendetta Minaccia – Ricatto	Depressione, Castigo, Melanconia, Lutto Fuga: razionale - irrazionale

Occorre subito chiarire cosa si intende con il carattere aggressivo od anaggressivo dell'atto suicidario. E' incontestabile che il suicidio, quale atto consistente in pratiche autodistruttive e finalizzato al conseguimento della morte, rappresenti sempre una reazione aggressiva ad uno stato di frustrazione; ciò che permette allo studioso di rilevarne il carattere anaggressivo o meno è la direzione, il bersaglio contro cui(idealmente) va a scagliarsi cotanta aggressività: *contro sé* o *contro gli altri*.

Distinzione simile è quella effettuata da Parsons¹⁹ tra **devianza attiva** e **devianza passiva**, intendendo con la prima il ricorso al suicidio come manifestazione di protesta e quindi risposta(attiva) allo stato di disagio, mentre con la seconda un mero atto di rinuncia e sottomissione. La presenza di una delle due componenti psicologiche non esclude tuttavia a priori la possibile presenza dell'altra; tale ipotesi incrementa notevolmente le sue probabilità di verifica proprio nei casi di suicidio carcerario, dove la commistione di fonti di frustrazione e la crescente instabilità mentale rendono la linea di demarcazione molto labile.

Presento di seguito una lettura puntuale degli otto significati variamente attribuibili al suicidio carcerario:

-Suicidio rinunciatario

Non si ravvisa alcuna forma di aggressività eterodiretta, poiché l'individuo si astiene da ogni forma di reazione (attiva), subendo passivamente l'aggressività derivante dall'esterno e assumendo un atteggiamento di esplicita devianza passiva. Secondo gli insegnamenti di Freud, padre della psicoanalisi, il rinunciatario giunge al suicidio nel momento in cui la lotta intrapsichica tra istinto di vita (Eros) e istinto di morte (Thanatos) termina con la vittoria del secondo.

1-Suicidio per depressione: costituisce la forma più comune di devianza passiva; il detenuto è affetto da una depressione cronica che lo affligge costantemente e lo costringe a rinunciare ad ogni parvenza di ribellione.

2-Suicidio-castigo: il senso di autopunizione viene assurdamente amplificato conducendo irreparabilmente l'individuo al gesto estremo; l'atto suicidario è configurato come "riscatto" della colpa. La formula suicidio-castigo risulta quanto mai chiara nell'accezione di suicidio altruistico, secondo la grammatica di Durkheim, in quanto l'individuo riconosce un valore alla propria esistenza solo se rapportato al gruppo di appartenenza (es. un padre di famiglia, una volta recluso, percepisce un senso di inutilità perché non più in grado di garantire il mantenimento economico e la guida morale che gli competono).

3-Suicidio-melanconia: può essere definito come scelta risolutiva dinanzi all'incapacità di accettare la separazione dall'oggetto d'amore. La relazione sentimentale in questione è stata a tal punto

¹⁹ Talcott Parsons(1902-1979), promotore della teoria generale struttural funzionalista, nella quale tentò di combinare "azione sociale" e "struttura", con evidenti richiami a Weber e Durkheim.

interiorizzata da non consentire al detenuto di metabolizzarne la morte, in luogo della quale preferisce la sua.

4-Suicidio-lutto: l'individuo è costretto ad accettare la perdita della persona amata (effettivamente defunta) per una causa a sé non imputabile. Nel presente caso alla mancata rassegnazione si sostituisce un senso di orfanità che precipita il detenuto nel più nero smarrimento, indebolendo fortemente il suo equilibrio interiore.

5-Suicidio-fuga: il soggetto guarda al suicidio non come ad un atto che conduce alla morte, ma come ad una via di fuga verso un luogo di pace in cui potersi rifugiare, consentendogli di assurgere in modo paradossale a fantasia di rinascita. Tale sfumatura eziologica della condotta suicidaria è stata ben perlustrata dal sociologo Shneidman²⁰ che, ponendo in relazione le capacità cognitive e reattive del soggetto con l'intensità della sofferenza, ha partorito un modello cubiforme le cui tre dimensioni sono rispettivamente: il *dolore* (sofferenza insopportabile), il *turbamento* (stato psicologico generale) e la *coazione* (effetto risultante dai rapporti intrasoggettivi). Egli afferma dunque che è possibile pervenire al suicidio solo in presenza di queste tre componenti. Si può parlare di *fuga irrazionale* quando il soggetto giunge compulsivamente al suicidio, poiché emotivamente sopraffatto, mentre si tratterà di *fuga razionale* quando l'individuo, benché sopraffatto, dispone ancora della sua lucidità e domina quindi i suoi impulsi.

-Suicidio ribelle

Esterna una trasgressione comportamentale dalla quale si evince un'intenzionalità etero aggressiva, pur non essendo quest'ultima rivolta verso gli altri.

6-Suicidio appello/protesta: spesso il detenuto giunge al suicidio, in chiave di devianza attiva, come strumento di appello e protesta. Di particolare interesse si rivela la **teoria di Adler**²¹, che finalizza il suicidio non più al superamento di una perdita (fisica o interiore), bensì ad uno sforzo teso al miglioramento individuale. Ne fuoriesce sostanzialmente mutato l'atto suicidario che, da passiva accettazione, ora gioca il ruolo di una richiesta d'attenzione o protesta virile; il martellante senso di rivalsa nei confronti della società costringe il detenuto a farsi giustizia da sé, anche se paradossalmente il carnefice risulta essere al tempo stesso vittima della sua ira. I motivi di

²⁰ Edwin Shneidman (1918-2009) psicologo statunitense specializzato in suicidologia. Una delle sue opere più rinomate è "The Definition of Suicide" (1985).

²¹ Alfred Adler (1870-1937) psichiatra e psicoterapeuta austriaco, fondatore della psicodinamica in collaborazione con Sigmund Freud e Carl Gustav Jung.

protesta possono essere molteplici: dall'ingiustizia processuale alla durezza detentiva, dalla perdita del posto di lavoro alla richiesta di visite da parte della famiglia. L'autore ci tiene a sottolineare quanto sia proprio la costante, e spesso immotivata, negazione di tali richieste che portano il detenuto a compiere un gesto di emancipazione, una dimostrazione di autodeterminazione davanti ad una subcultura eteroimposta.

7-Suicidio minaccia/ricatto: l'atto suicidario ha il dichiarato scopo di intimorire l'istituzione penitenziaria. A seconda del grado di convinzione, meditazione ed aggressività sarà possibile discernere il confine tra minaccia e ricatto. Così come nei thriller hollywoodiani il potenziale killer sequestra l'ostaggio (nella sua fisicità) e avanza la sua proposta di riscatto, così il detenuto sequestra il suo corpo (bene oramai appartenente all'istituzione penitenziaria) e palesa le sue condizioni. Il suicidio assume in questo contesto uno spessore esplicitamente utilitaristico; ciò infatti che differenzia questa tipologia eziologica dalla precedente è la presenza di un fine sorretto dalla speranza di poterlo raggiungere (assente nel suicidio appello/protesta).

8-Suicidio delitto/vendetta: il suicidio riporta in quest'ultimo caso il grado massimo di aggressività. La frustrazione, la sofferenza e la coazione accumulate nel tempo sono diventate intollerabili per il detenuto, che avverte l'urgenza di vendicarsi di quanto fino a quel momento subito. Molti psicologi lo hanno definito "l'omicidio camuffato", in quanto il recluso riesce, inconsapevolmente, quasi a dissociare il proprio io in due soggetti distinti (vittima e carnefice). Si realizza la fusione di tre impulsi: uccidere, essere ucciso e morire. Potrebbe sembrare molto simile alla forma di protesta poiché entrambe eteropunitive, ma si differenziano per le dinamiche psichiche che le sottendono, poiché la prima riscontra un coinvolgimento sociale e un grado di aggressività differenti.

2.3 Suicidio e Sovraffollamento: “una strage silenziosa”. Il caso italiano.

« Nostro malgrado siamo costretti ad alzare bandiera bianca, consapevoli che la nostra è quella di Stato. Altro che governo della sicurezza. Questo è il **governo dei record abbattuti**: evasioni e suicidi.»²² Rimbombano con tutta la loro sentenziosità le parole pronunciate dal segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, in merito all’incapacità del governo italiano di gestire efficacemente il problema carcerario, alla luce degli allarmanti indici riguardanti il numero di suicidi e il tasso di sovraffollamento.

Per poter comprendere la fondatezza di questo severo giudizio, è necessario visionare i dati, fino ad oggi raccolti, che dimostrano: da un lato, l’impellenza degli interventi vista la gravità del problema, dall’altro, la tendenza a trascurare lo stesso e a far sì che la “strage” continui, ma in modo silenzioso. Per l’appunto le fonti di informazione in merito sono piuttosto scarse; di facile consultazione risulta, fortunatamente, il dossier “eventi critici” realizzato dal **Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria**, riportante le cifre relative agli atti di autolesionismo e agli episodi di tentato suicidio avvenuti nel corso dell’anno tra la popolazione detenuta. Le statistiche confermano che la percentuale di casi di autolesionismo è maggiore per la popolazione carceraria straniera (14,84%) rispetto a quella italiana(11,36%), con una sottile prevalenza del sesso femminile; situazione opposta si ha, invece, in relazione agli atti di suicidio riusciti, che riguardano maggiormente i detenuti di sesso maschile. Un dato curioso, ed oltremodo significativo, concerne invece la fase detentiva (in senso temporalmente inteso) durante la quale la concentrazione degli atti suicidari è particolarmente elevata: l’attesa di giudizio. Il dato di fatto, statisticamente provato, che si dimostrano più inclini al suicidio coloro che affrontano la fase iniziale di detenzione (e soprattutto ignari della sorte che gli spetta), rispetto ai condannati con sentenza definitiva, testimonia l’impatto altamente traumatico dell’ingresso in carcere, a prescindere dalla durata della pena inflitta.

Conducendo un’analisi focalizzata sul caso italiano, si rivela impossibile trattare il tema del suicidio carcerario, senza preliminarmente rapportarlo all’altro tema, ad esso connesso da una logica di causa-effetto: il sovraffollamento.

Il sovraffollamento costituisce oggi uno dei problemi di maggior interesse sociale e di prioritario dibattito politico, per quanto le sue origini storiche risalgano agli inizi degli anni 70. In quegli anni, quando l’Italia era martoriata dagli attacchi terroristici, i detenuti ricorsero a sommosse di ogni genere per attirare l’attenzione e rivendicare nuovi diritti. Non fu però sufficiente abrogare

²² Comunicato Stampa: “ A Siracusa il 39° suicidio del 2010” Segretario generale UIL PA Penitenziari, 27 luglio 2010.

l'obsoleto Regolamento carcerario di stampo fascista e sostituirlo con il più umano ordinamento penitenziario del 1975. Si dovette pertanto attendere, per una svolta anche solo approssimativa, il 1986, anno in cui venne promulgata la **legge "Gozzini"** che reintroduceva l'istituto del *permesso premio* e varava leggi di *amnistia* ed *indulto*²³, senza però pervenire ad una rimozione strutturale delle cause del problema(nuovo piano edilizio, riforma del codice penale, ridefinizione del concetto di reato e di custodia cautelare). D'altro canto, negli anni immediatamente seguenti, furono avviate opere di costruzione di istituti penitenziari, ma stroncate poco dopo dai rallentamenti derivanti dalla mancanza di un piano regolatore efficiente e dal malinteso rispetto di regole statuite dall'ONU in un documento del 1955 che però non stabiliva lo spazio vitale per ogni detenuto ed utilizzava l'arcaico termine di "dormitorio". Solo successivamente il **Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani degradanti** ha individuato in 7 metri quadrati "la superficie minima auspicabile per una cella detentiva"; una norma tutt'oggi disattesa con il conseguente risultato di sovraccarico di ogni cella e di numerosi incidenti(cadute notturne, fratture e talvolta morte). La **legge 241/2006** costituisce l'ultimo provvedimento di indulto per far fronte al problema, ma il progressivo svuotamento delle carceri italiane ha rappresentato un fenomeno transitorio poiché ostacolato dalla persistenza di una scorretta legislazione in merito.

La situazione attuale di sovraffollamento si ricava dal sito del ministero della Giustizia, come di seguito indico: popolazione detenuta pari a 67.444 a fronte di una capienza normale di 43.000 posti con una crescita uguale a 800 detenuti in più al mese. Un altro dato, altrettanto allarmante, è la drastica riduzione del personale penitenziario (da 45.000 nel 2001 a meno di 40.000 nel 2011), con la conseguente incapacità di garantire un buon servizio di sorveglianza e con l'imposizione di ritmi di lavoro insostenibili per i dipendenti(si sono verificati alcuni casi di suicidio).

Le conseguenze, direi prevedibili, sono le seguenti: A.M., un detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Bergamo morto per neoplasia, perché non più operabile, a causa dei ritardi nel trasferimento in ospedale.

Il seguente elenco riproduce una scala decrescente delle prigioni italiane "più invivibili", adottando come parametro il numero di suicidi in relazione alla popolazione detenuta:

²³ Provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reato. La differenza tra indulto ed amnistia è che mentre il primo è causa di estinzione della pena, l'amnistia condona anche il reato.

- 1-Catania "Bicocca": 2 suicidi su 234 detenuti nel 2010= 1 ogni 117(sovraffollamento al 165%)
- 2-Siracusa: 4 suicidi su 515 detenuti nel 2010= 1 ogni 128(sovraffollamento al 166%)
- 3-Sulmona: 3 suicidi su 444 detenuti nel 2010=1 ogni 148(sovraffollamento al 147%)
- 4-Reggio Emilia: 2 suicidi su 314 detenuti nel 2010= 1 ogni 157(sovraffollamento al 188%)
- 5-Padova Casa Reclusione: 3 suicidi su 848 detenuti nel 2010= 1 ogni 282(sovraffollamento al 193%)
- 6-Firenze Sollicciano: 2 suicidi su 1.025 detenuti nel 2010=1 ogni 512(sovraffollamento al 206%)
- 7-Roma Rebibbia: 3 suicidi su 2.035 detenuti nel 2010=1 ogni 678(sovraffollamento al 136%)
- 8-Lecce: 2 suicidi su 1.551 detenuti nel 2010=1 ogni 775(sovraffollamento al 228%)
- 9-Napoli Poggioreale: 3 suicidi su 2.684 detenuti nel 2010=1 ogni 894(sovraffollamento al 159%)

Sarebbe relativamente consolante affermare che la gravità della situazione non rappresenta una peculiarità solo italiana, bensì di stampo internazionale o quanto meno comunitario. Ebbene non è così. Nonostante il nostro Paese possa orgogliosamente vantare un elevato grado di democraticità su scala mondiale, viene ora superato, quanto a qualità della vita carceraria e tasso di sovraffollamento, da diversi Paesi europei non proprio famosi per il loro carattere democratico. Secondo i dati assimilati dal Consiglio d'Europa, nazioni come la Polonia e la Romania registrano un tasso di suicidi e un correlato tasso di sovraffollamento pari alla metà rispetto a quello italiano (mediamente pari a 148,2), senza prendere in esame la situazione in Paesi virtuosi come la Svizzera, la Danimarca e la Norvegia che, con la loro media di 104, si ritrovano in pole position. Unico Paese che ha ancora qualcosa da invidiare al nostro, sempre relativamente al tema trattato, è la Spagna con una media pari a 153.

Inserisco di seguito un grafico comparativo tra l'Italia, gli altri Paesi europei e gli Stati Uniti concernente il tasso di suicidi carcerari, rilevato statisticamente in un arco di tempo pari a tre anni²⁴.


²⁴ Elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero della Giustizia, del Consiglio d'Europa, e dell'U.S. Department of Justice - Bureau of Justice Statistics.

Suicidi in carcere: confronto statistico tra l'Italia, i Paesi europei e gli Stati Uniti

Anni	Italia	Europa	Stati Uniti
	N. Suicidi su 10.000 detenuti	N. Suicidi su 10.000 detenuti	N. Suicidi su 10.000 detenuti
2005	9,8	10,2	2,7
2006	10,1	8,1	3,1
2007	10,2	9,9	2,9
Media 3 anni	10,0	9,4	2,9

N.B.: il tasso dei suicidi è calcolato come valore medio (mean), quindi dividendo il numero totale dei detenuti presenti ogni anno per il numero dei suicidi che si sono verificati nell'anno stesso.

Suicidi in carcere: grafico confronto tra l'Italia, i Paesi europei e gli Stati Uniti



La cattiva legislazione in merito e dunque la persistenza di problemi di fondo sono ravvisabili sostanzialmente in tre ambiti:

- immigrazione clandestina;
- disciplina penale e processuale ;
- il caso delle "carceri fantasma";

Riguardo al primo punto occorre prendere in esame la regolamentazione varata con la **legge Bossi-Fini** (2002) nella parte disciplinante i respingimenti al Paese d'origine in acque extraterritoriali, accordati in trattati bilaterali con i Paesi limitrofi, con l'impegno delle polizie a cooperare per prevenire l'immigrazione clandestina. I frutti generati da suddetta normativa sono stati deludenti e limitati nel tempo.

Per quanto riguarda il secondo punto sono i numeri, ancora una volta, a parlare. Oggi in Italia i detenuti sono accusati dei seguenti reati: contro il patrimonio(29%), violazione della legge sulle armi(16,8%), uso e traffico di stupefacenti e reati contro la persona(15%) e solo il 2,7% per associazione mafiosa o reati contro la fede pubblica. Ma ciò che risulta ancor più sconcertante è la quantità abnorme di casi in pendenza di giudizio(non precisamente quantificabile) a discapito di quelli che hanno ricevuto una condanna definitiva. L'estenuante lentezza del nostro apparato burocratico e l'opinabile strutturazione del sistema processuale italiano influiscono enormemente sulla proliferazione della popolazione carceraria e quindi, consequenzialmente, sul tasso di sovraffollamento.

In ultima analisi troviamo l'oscuro caso delle "carceri fantasma", ovvero padiglioni teoricamente funzionanti come penitenziari, ma vuoti o addirittura abbandonati. Ve ne sono numerosi esempi disseminati in tutta Italia:

- il carcere di Accadia, in provincia di Foggia(mai utilizzato da 20 anni);
- il carcere di Agrigento(6 posti letto utilizzati a fronte di 100);
- il carcere di Monopoli, in provincia di Bari(occupato abusivamente da sfrattati);
- il carcere di Codigoro, in provincia di Ferrara (da sempre vuoto e senza titolo di proprietà);

In conclusione ciò che si evince è la necessità di promuovere interventi radicali e mirati, affinché sia seriamente possibile debellare i risultati di questa "macchina tritacarne" e non limitarsi all'approvazione di leggi incerte e produttive di effetti che non vanno oltre la superficie del problema.

2.4 Misure preventive.

La psicologia contemporanea ha scientificamente dimostrato che il "*processo di prigionizzazione*", consistente in ripetute umiliazioni e profanazioni del sé, comporta inevitabilmente un assalto all'autostima e alla sicurezza del detenuto, con prevedibili ripercussioni sulla socialità del medesimo. Il segno indelebile che ne rimane varia da individuo a individuo in relazione alla struttura psichica e alla sensibilità di ciascuno, nonché all'interazione contingente dei fattori esogeni. La persona risulterà tanto più seducibile dall'idea di tentare il suicidio quanto questa commistione di fattori avrà affondato le sue radici nel terreno psico-sociale; affinché tale rapporto di consequenzialità venga indebolito, e dunque le probabilità di rischio minimizzate, si necessitano l'adozione e l'ottemperanza di poche, ma fondamentali, misure preventive.

A partire dal 2007, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Comitato Nazionale di Bioetica hanno promosso una *visione universalistica della prevenzione*, a discapito della precedente visione specialistica, sostenendo il necessario coinvolgimento organico di tutte le figure professionali e non, che ruotano intorno al detenuto. Un'impostazione simile testimonia il passaggio da uno studio centrato esclusivamente sulle componenti endogene ad un approccio eziologico inglobante anche la dimensione esogena del fenomeno. Possiamo dunque ufficialmente riconoscere che *“un piano di azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere deve constare in operazioni dirette alla selezione non dei soggetti a rischio, bensì delle situazioni a rischio.”* Giustifico il corsivo della precedente proposizione, soffermandomi sull'importanza e la novità del suo contenuto; abbandonare una prospettiva limitata all'analisi della sola dimensione psico-patologica del detenuto ed assumere come strumento di misura un esame complessivo delle variabili coinvolte, insite anche nel contesto ambientale e sociale, rappresenta una presa di coscienza degli effetti provocati dal periodo di detenzione e dello stravolgimento indotto sulla personalità, che consente quindi di etichettare come *“soggetti a rischio”* anche coloro che originariamente vantavano una personalità molto forte. Purtroppo tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e anche in questo caso la realizzazione concreta delle direttive dipartimentali risulta ancora lontana dal suo effettivo compimento; evidenza desumibile dalle ripetute raccomandazioni indirizzate ai Provveditorati affinché ne promuovano e verifichino la corretta applicazione.

Ad ostacolare una tempestiva ed esauriente traduzione della teoria in fatti, giocano una serie di cause, quali: la scarsa consistenza delle risorse umane, il consistente aumento della popolazione detenuta, le evidenti carenze strutturali, l'uscita del comparto sanitario, le richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali della Polizia Penitenziaria. La frustrazione derivante dall'incapacità di soddisfare adeguatamente gli obiettivi di rieducazione e reinserimento sociale svolge la funzione di ennesima aggravante nel processo di prevenzione, evidenziando sempre di più gli effetti di questa *deresponsabilizzazione generalizzata* (tendenza a percepire i problemi come estranei al proprio compito, ignorando quindi la logica dell'azione collettiva e lo scopo generale dell'Amministrazione). Traendo spunto da tale constatazione dei fatti, gli Organismi internazionali e nazionali di pertinenza hanno ideato un corso di formazione specifico per il personale penitenziario, riportando risultati molto positivi; i dati pubblicati dall'O.M.S. certificano una riduzione del 70% del tasso di suicidio intracarcerario negli Stati Uniti (Paese con un tasso di suicidio nei penitenziari mediamente pari a quello europeo), in un arco di tempo di venticinque anni (1987-2012). Una figura professionale, meritevole di attenzione, è quella del **peer-supporter**:

persona con specifiche competenze psico-pedagogiche acquisite durante il corso, con il compito di fornire supporto mirato non solo ai detenuti, ma soprattutto a colleghi e personale penitenziario; sebbene sia una figura molto richiesta in Nord-Europa e oltreoceano, anche l'Italia vanta la sua sperimentazione nell'innovativo carcere di San Vittore. Si evince pertanto quanto la formazione sia di per sé un pilastro basilare nell'attività di prevenzione, ragion per cui il mondo accademico, numerose Organizzazioni non governative e un sudato lavoro dottrinale e giurisprudenziale hanno contribuito ampiamente all'elaborazione e diffusione di conoscenze utili in merito. La stessa Corte Suprema si è da poco pronunciata con una sentenza di accoglimento circa la *legittimazione dell'osservazione atecnica*, riconoscendo l'accesso alla pratica di osservazione e prevenzione a tutto il personale penitenziario, senza alcuna discriminazione tra esperti e custodi. Il versante normativo italiano è stato arricchito, per quanto concerne la legittimazione alla prevenzione, dalla **legge 395/1990** che affida alla polizia il compito di partecipare alla suddetta attività, secondo quanto disciplinato all'art.5. Tale approccio legislativo appare senz'altro condivisibile, dal momento che occorre potenziare il ruolo del personale che è maggiormente a contatto con il detenuto, così da poter incrementare, sia quantitativamente sia qualitativamente, le possibilità di rilevazione tempestiva del disagio. A tal fine si rivela quanto mai preziosa **l'integrazione sinergica tra le varie aree e figure professionali**, in modo da poter pervenire all'adozione di soluzioni pratiche reali ritenute opportune per scongiurare il verificarsi di gesti estremi; riuscire a comprendere, con il dovuto anticipo, se e quando il recluso si trovi in uno stato di sconforto/abbattimento interiore, con eventuali propositi suicidari annessi, è una chiave di volta per salvare una vita umana.

Fortunatamente l'Amministrazione Penitenziaria, nelle svariate circolari emanate, non si è limitata a ribadire l'importanza della formazione e della collaborazione professionale, ma ha intelligentemente provveduto all'istituzione di alcuni servizi di supporto psicologico. Primo fra questi è il "**Presidio nuovi giunti**", istituito nel 1987 e figlio della famosa circolare Amato, che viene attivato al momento del primo ingresso in carcere da parte del detenuto e garantisce un ottimo supporto psicologico, specialmente ai soggetti considerati maggiormente a rischio (giovanissimi, anziani e tossicodipendenti); il servizio consiste in un colloquio con lo psicologo, al termine del quale lo stesso dovrà compilare una relazione contenente un giudizio sintetico circa gli aspetti epidemiologici e anamnestici, il versante affettivo, il rischio di subire violenze o di commettere violenza su se stesso.

Risalgono a gennaio ed aprile 2010 le due circolari che pongono l'accento sul carattere di criticità dovuto all'emergenza sovraffollamento e che hanno incentivato i cosiddetti "**centri d'ascolto**", la cui funzione è quella di soccorrere prontamente il detenuto in momenti di singolare gravità, ove la figura professionale non sia reperibile.

Curando il settore della dotazione organica, una risorsa strategica sono i **volontari** che, con la loro disponibilità e l'auspicio di costruire relazioni amichevoli con i detenuti, consentono il mantenimento dei legami con persone "esterne"(per esempio, possono facilitare la comunicazione con la famiglia del detenuto) e affievoliscono enormemente il senso di abbandono e di distacco dalla precedente realtà. Sempre i volontari assurgono a promotori della maggior parte delle attività ricreative e di interazione sociale, riducendo in modo esponenziale le possibilità che il singolo anneghi nella solitudine, e rappresentano un'attendibile fonte di informazione delle norme riguardanti la vita nell'istituto.

E' doveroso ricordare, poiché spesso trascurato, il ruolo cruciale che assumono i **legami sorti all'interno della cella fra i compagni**; un clima sereno e possibilmente amichevole costituisce un incontestabile lenitivo alla sofferenza personale, divenendo, nei casi migliori, un degno sostituto della comunità e degli affetti familiari. Sono proprio i compagni di cella, inoltre, che nel 70% dei casi sventano i tentativi di suicidio; questo dato impone pertanto una riflessione sul carattere controproducente, oltre che psicologicamente afflittivo, del regime di totale isolamento.

In conclusione della qui presente trattazione circa l'aspetto preventivo del fenomeno suicidario, riporto un elenco di semplici norme comportamentali, sostanzialmente rivolte agli operatori penitenziari, il cui rispetto si rivela funzionale sia come pratica preventiva sia come campanello d'allarme nell'individuazione dei "casi a rischio".

Cosa non fare:

- non ubicare il detenuto nella cosiddetta "cella liscia"(cella completamente vuota, senza mobilio, senza branda, senza tubi, senza finestre né alcun oggetto che possa essere utilizzato come appiglio);
- non privarlo di tutto ciò che potrebbe usare per tentare il suicidio(se convinto, troverebbe in qualunque modo il materiale necessario);
- evitare sistemi di sorveglianza ossessiva;
- non minacciarne il trasferimento in ospedali psichiatrici;
- non aspettare che il detenuto chieda aiuto;
- non sottovalutare alcun gesto autolesionistico, etichettandolo come meramente dimostrativo;

-evitare di esprimere giudizi morali in merito alla condotta passata o presente del detenuto;

Cosa fare:

- garantire attenzione e ascolto;
- incentivare attività di lavoro o comunque di pratica utilità;
- conferire credibilità, anche solo apparente, a quello che il detenuto racconta;
- curare l'aspetto relazionale intracarcerario;
- aiutare il recluso nella rielaborazione del reato commesso;
- facilitare la permanenza di comunicazione tra il detenuto e la sua famiglia;
- incrementare la qualità dei corsi formativi del personale penitenziario;

Un consapevole rispetto delle misure appena menzionate produce un risultato infinitamente superiore, se proporzionato allo sforzo minimo che l'ottemperanza richiede. I legami esistenti tra il singolo e tutti gli altri detenuti, e quelli generatisi con gli agenti di custodia, subirebbero sotto questa nuova luce, un processo metamorfico radicale, assicurando solidarietà e distensione a relazioni prima percepite come fredde ed etero imposte. La positività del clima intracarcerario permette, infatti, al detenuto di rallentare i ritmi del processo di disculturazione e facilitare quelli della futura risocializzazione. Se aldilà dell'immediato surplus relazionale e cognitivo si considerano anche gli innumerevoli vantaggi indiretti, per l'appunto nell'ambito della prevenzione, la domanda viene spontanea: Perché curare quando è possibile prevenire?

CONCLUSIONE

Un universo parallelo in cui ci si ritrova immersi senza un periodo di prova: questo è il carcere. I nuovi schemi relazionali, le nuove regole e la sottoposizione a forme di trattamento spesso deprecabili costringono l'individuo a resettare progressivamente gli usi e i costumi interiorizzati nel mondo esterno e ad attivare, il prima possibile, capacità di adattamento socio-psicologico forse prima ignote. Mi fermo a dichiarare che assolutamente estraneo ad ogni mio scopo è descrivere "moralmente" la figura del criminale; dedico, quindi, parte della mia trattazione ad un'analisi prevalentemente sociologica del detenuto in quanto *individuo recluso all'interno di un contesto socio-ambientale diverso da quello che ha costituito la sua fonte di crescita e socializzazione*. La realizzazione di essere inserito, per un tempo inizialmente indefinito, in un set diverso dalla quotidianità implica delle ritorsioni psicologiche la cui entità è variabile, a seconda della maggiore o minore inclinazione del singolo a reagire o, contrariamente, a subire. La comprensione dei meccanismi di reazione risulterebbe infinitamente più comprensibile se l'intero processo venisse graficamente riportato su un continuum, ai cui estremi si incontrano atteggiamenti di acquiescenza (devianza passiva) da un lato, e opposizione (devianza attiva) dall'altro. La descrizione particolareggiata dell'istituzione carceraria, con le relative mutazioni cromatiche desunte dalla storia, è stata sicuramente di grande aiuto per consentire una, per quanto possibile, verosimile immersione nel mondo del detenuto (si ricorda che i fattori esogeni incidono parimenti a quelli endogeni nelle condotte suicidarie). Il mio scopo è stato appunto quello di evidenziare le differenti modalità in termini di reazione del singolo dinanzi al trauma derivante dall'ingresso in cella, cercando poi di tracciare delle linee di connessione che conducono alla meditazione e messa in atto del gesto suicida. Non volendo rischiare di incorrere in una compilazione vaga e storicamente indefinita del fenomeno trattato, ho ritenuto opportuno ricollegarmi al tema del sovraffollamento nei penitenziari italiani. L'incontenibile crescita della popolazione detenuta è oramai certificata come vera e propria causa di una patologia istituzionale, la cui ricerca di una cura è stata ingiustificatamente posticipata per troppo tempo.

In parallelo alla definizione del profilo del detenuto ordinario, ho tracciato una linea evolutiva che, nel corso della storia e grazie all'avvicinarsi delle dottrine politiche e giuridiche, ha sostituito al vecchio diktat animalesco del "punire per far soffrire", l'odierno "punire per far comprendere".

L'accezione rieducativa che oggi viene attribuita alla pena detentiva assolve ad una funzione pedagogica fondamentale, poiché permette alla persona di metabolizzare l'atto criminale commesso e di accettarne consapevolmente la punizione correlata. Il traguardo, universalmente conclamato, di facilitare, nei limiti consentiti, il reinserimento del reo nel tessuto sociale è prova di grande maturità nella prassi giuridica e l'esistenza di norme e misure ad hoc ne cristallizza la solidità.

Affinché il problema dei suicidi carcerari venga gradualmente estirpato dal panorama attuale, occorre tuttavia risalirne alle radici. Prevenire il problema è la soluzione più efficace. Organismi internazionali e Comitati istituiti appositamente hanno enunciato una serie di norme e misure comportamentali che garantiscono una consistente riduzione del tasso di suicidi, ove rispettate ed attuate. Ascoltare, supportare psicologicamente e non disprezzare sono solo minime accortezze che portano grandi risultati, primo fra questi il seguente: il detenuto, non avvertendo il rifiuto e il ribrezzo che la società nutre nei suoi confronti, bensì l'attenzione dimostrata nel suo percorso di riabilitazione, è tendenzialmente portato a meditare su un futuro ritorno in società anziché ad agognare una definitiva scomparsa dalla stessa. Ne discende inevitabilmente un mutato approccio individuale e culturale non trascurabile: il detenuto preferisce credere nella giustizia anziché, disilluso, cercare la morte nelle sue mura.

Riferimenti bibliografici

ADLER A.: "Prassi e teoria della psicologia individuale", Astrolabio, Roma, 1967.

ANDERSEN O.: "Suicide in Victorian and Edwardian England", Clarendon Press, Oxford, 1987.

ARISTOTELE: "Etica Nicomachea", Laterza, 1999.

BACCARO L., MORELLI F.: "In carcere: del suicidio e di altre fughe", Ristretti Orizzonti, Padova, 2009.

BAECHLER A.: "Les Suicides", Gallimard, Parigi, 1989.

BARBERY M.: "L'eleganza del riccio", Edizioni, Parigi, 2007.

BECCARIA C.: "Dei Delitti e delle Pene", Feltrinelli, 2003.

BUCARELLI A.: "Morte e Detenzione" in Rassegna italiana di Criminologia, Giuffrè, Milano, 1991.

CANEPA M.- MERLO S.: "Manuale di diritto penitenziario", Giuffrè Editore, Milano, 2006.

CAZZULLO C.: "Le condotte suicidarie", USES, Edizioni scientifiche, Firenze, 1990.

CERAUDO F.: "Metodi adoperati in carcere per il suicidio", Centro Studi della Presidenza Nazionale A.M.A.P.I., Pisa, 1988.

CLEMMER D.: "The Prison Community", Christopher House, Boston, 1940.

COELHO P.: "Veronika decide di morire", Bompiani, Milano, 1999.

CONNOLLY C.: "The Unquiet Grave", Mondadori, 1951.

DOSTOEVSKIJ F.: "Delitto e Castigo", Mondadori, 1994.

DURKHEIM E.: "Il Suicidio, studio di sociologia", Utet-Torino, 1987.

EUGENIDES J.: "Le vergini suicide", Mondadori, 2003.

FOCAULT M.: "Sorvegliare e punire", Einaudi, Torino, 1993.

FOSCOLO U.: "Le ultime lettere di Jacopo Ortis", Gruppo Editoriale Fabbri, Milano, 1988.

FREUD S.: "Al di là del principio del piacere", Opere, Boringhieri, Torino, 1983.

FREUD S.: "Lutto e Melanconia", in Introduzione alla Psicoanalisi ed altri scritti, Boringhieri, Torino, 1976.

GARLAND D.: "Punishment and Welfare", London, 1985.

GOFFMAN E.: "Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza", Einaudi, Torino, 2010.

MERTON K. R.: "Teoria e struttura sociale", Il Mulino, 2000.

MORSELLI G.: "Un dramma borghese", Adelphi Edizioni, 2002.

PAGE S.: "Suicide and total institution", International Perspectives, London, 1994.

PARSONS T.: "Il sistema sociale", Einaudi, 1996.

PRIOR L. & WILD J.: "Social Science and Medicine: Translating evidence into practice: shared priority in public health?", London, 2010.

PRIOR L.: "The social organization of death: Medical discourse and social practice in Belfast", London, 2010.

ROTMAN D.: "The discovery of the Asylum", Boston, 1971.

SCHOPENAUER A.: "Il mondo come volontà e rappresentazione", Mondadori, Milano, 1995.

SCULL A.: "Deviance and Social Control", Beverly Hills, 1988.

SHNEIDMAN E.: "Definition of Suicide", John Wiley & Sons, New York, 1985.

SIMMEL G.: "La metropoli e la vita dello spirito", Armando Editore, 1996.

TABACHNICK N.: "Theories of self-destruction", American Journal of Psychoanalysis, 1971.

UBALDI S.: "Lettura ideografica del suicidio carcerario", Torino, 1996.

WEBER M.: "Il metodo delle scienze storico sociali", Einaudi, Torino, 1967.

WIDLOCHER: "La depressione", Laterza, Roma-Bari, 1985.

Riferimenti normativi

CIRCOLARE n°0032296: “Emergenza suicidi-Istituzione unità di ascolto Polizia Penitenziaria”, D.A.P, Roma, 25 gennaio 2010.

CIRCOLARE n°605202: “Servizio Sanitario Penitenziario”,D.A.P, Roma, 24 febbraio 1984.

COMUNICATO STAMPA: “ A Siracusa il 39° suicidio del 2010”, UIL PA Penitenziari, 27 luglio 2010.

COMUNICAZIONE UE n°327: “Regole sul carcere dell’Unione Europea”, Commissione Europea, Bruxelles,14 giugno 2011.

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA: “Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici”.25 giugno 2010.

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MILANO SAN VITTORE, o.d.s. n°6 del 25/01/2010

LEGGE ITALIANA n°663: “ Sulla funzione rieducativa della pena”,Presidente della Repubblica Italiana,1986.

LEGGE ITALIANA n°354: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, Presidente della Repubblica Italiana, 26 luglio 1975.

RAPPORTO dell’OSSERVATORIO ANTIGONE: “Le Prigioni malate”, Osservatorio Antigone, 2011.

RISOLUZIONE ONU n°663: “Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri”, Consiglio Economico e Sociale, New York, 31 luglio 1957.

Sitografia

- <http://www.giustizia.it//>
- <http://www.polizia-penitenziaria.it//>
- <http://www.ristretti.org//>
- <http://www.diritto.it//>

Youtube: "Le mie prigionie". Presa diretta, Riccardo Iacona.

Youtube: "Arrangiatevi- assistenza psichiatrica". Presa diretta, Riccardo Iacona.
